

FINANZIAMENTO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE

**La sentenza del Tribunale di Torino (E. Astuni, 18 febbraio 2022) ritiene
priva di vizi la formulazione contrattuale: esame critico.**

ROBERTO MARCELLI

1. Premessa.

L'oggetto della pronuncia del Tribunale di Torino riguarda due prestiti personali, contratti nel 2019, per i quali viene contestato, tra l'altro, l'impiego del regime composto nella determinazione della rata costante di ammortamento, con l'effetto di pregiudicare la proporzionalità degli interessi rispetto al tempo, a seguito della lievitazione esponenziale della *spettanza* degli stessi, con la capitalizzazione 'celata' nella formula di calcolo. Nella circostanza si richiede di 'accertare e dichiarare la nullità parziale di entrambe i mutui, ipotecario e chirografario, oggetto di causa per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB e per difetto della forma scritta e la illegittimità dei piani di ammortamento, stante la omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse, l'applicazione surrettizia, illegittima, non pattuita della capitalizzazione composta e la mancanza di pattuizione sul tasso e sul prezzo.

Nella circostanza, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ha accolto la richiesta CTU, rigettando tutte le domande dell'attrice.

La sentenza ha il pregio di offrire una serie di approfondite argomentazioni che – con apprezzabili integrazioni alle precedenti pronunce espresse sul tema dal medesimo Tribunale - affrontano puntualmente gli elementi di specifica criticità che, più recentemente, dottrina e giurisprudenza sono venuti gradualmente maturando sul tema.

Vengono qui di seguito riportati gli aspetti essenziali della pronuncia per esaminarne la fondatezza e consistenza, in rapporto alle perplessità e criticità da più parti sollevate sulla formazione dell'accordo espresso nella forma contrattuale ordinariamente adottata dagli intermediari per i

finanziamenti con ammortamento a rata costante.¹

2. Indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso d'interesse.

Con riferimento al piano di ammortamento alla francese o a rata costante, il giudice, dopo aver ritenuto 'regolare' la formula di determinazione della rata, espressa secondo la legge di capitalizzazione composta, perviene ad una prima conclusione:

Dato il capitale (C), il tasso di interesse periodale (i) e il numero di periodi di ammortamento (n), l'importo della rata costante (R) secondo il

¹ Per una trattazione del tema: Colombo C., *Gli interessi nei contratti bancari*, in E. Capobianco (a cura di), *Contratti bancari*, Milano, 2021, p. 631 ss.; De Luca N., *Interessi composti, preammortamento e costi occulti. Note sul mutuo alla francese e all'italiana*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2019, 3, I, p. 371; ID., *Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminatezza od altro. Di sicuro c'è qualcosa che non va*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2021, 2, II, p. 233 ss.; Farina V., *Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico*, in *Contratti*, 2019, 4, I, p. 445; Cacciafesta F., *L'ammortamento francese: leggende dure a morire*. Marzo 2022, in *ilcaso.it*; ID., *L'ammortamento francese "in interesse composto": un normale ammortamento progressivo*, in *ilcaso.it*, 2021; ID., *Un commento tecnico-matematico su una sentenza (Bari 1890/2020) in tema di ammortamento francese*, in *Giurimetria*, N. 1, 2021; ID., *Ammortamento francese e bullet: simul stabunt, simul cadent*, gennaio 2021, in *assocutu.it*; ID., *Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul Taeg e sul Tan*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2019, 3, II, p. 373; ID., *A proposito dell'articolo "Sull'anatocismo nell'ammortamento francese"*, in *Banche e Banchieri*, 2015, 528 ss.; ID., *Le leggi finanziarie dell'interesse semplice e composto, e l'ammortamento dei prestiti*, in *assocutu.it*, 2018; ID., *In che senso l'ammortamento alla francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*, in *notizie di Politeia*, XXXI, 120, 2015, p. 24; Marcelli R., *Finanziamenti con piano di ammortamento. Apparenza e verità*, in *assocutu.it*, febbraio 2022; ID., *Finanziamenti con ammortamento graduale: italiano e francese. Nella conformazione dell'oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul crinale fra trasparenza e violazione degli artt. 1284 e 1283 c.c.*, in *ilcaso.it*, 2021; ID., *L'ammortamento alla francese nei prestiti a larga diffusione: l'opacità delle rate infrannuali*, in *Contratti*, 2021, 4; ID., *L'ammortamento a rata costante (alla francese). Il roll over del finanziamento e anatocismo*, in *Contratti*, 2020, 3; ID., R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, *L'ammortamento a rata costante (alla francese). I plurimi risvolti di criticità*, in *Minerva Bancaria*, n. 3, 2021; ID., ID., *TAN, TAE, TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso graduale*, *Banca Borsa e Tit. di Cred.* 2019, n. 6; P. Fersini, G. Olivieri, *Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese*, in *Banche & Banchieri*, 2015, n. 2; Quintarelli A., *Leibniz e il mutuo feneratizio con ammortamento "alla francese" a rata fissa*, in *Tempo Finanziario*, 2019, 3, pp. 49 ss.; ID., *Ancora sul mutuo con ammortamento francese a rata costante e sull'anatocismo: le regole del diritto e della matematica finanziaria. In ilcaso.it*, 2021; Magni, *Le regole sull'anatocismo*, in *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, a cura di V. Cuffaro, Bologna, 2005, 137 ss.; Nigro, *L'anatocismo nei rapporti bancari: una storia infinita?*, in *Diritto delle Banche e del Mercato finanziario*, 2001, 269 ss.

metodo francese è universalmente calcolato secondo la formula: $R = C \frac{i}{1 - 1(1+i)^n}$

Poiché il tempo (“n”) è esponente e non fattore, **nella determinazione della rata costante è implicito l’uso della legge di capitalizzazione composta per il calcolo della rata.**

Nella specie, **le condizioni economiche sono determinate in modo univoco**, visto che entrambi i contratti contengono tutti gli elementi necessari a risolvere l’equazione che precede, ossia capitale iniziale (C), tasso di interessi nominale (i), numero di rate (n) e la soluzione dell’equazione, ossia la rata fissa (R) di € 200,82 sul contratto n. 21171043 e di € 500,14 sul contratto n. 20615353.²

Pertanto, la coerenza degli elementi contrattuali non consente alcun dubbio circa il fatto che la formula applicabile sia quella che precede, né consente di ricostruire o anche soltanto ipotizzare un piano di rimborso del finanziamento differente.

2.1 Una prima criticità emerge nell’affermazione ‘il metodo francese universalmente calcolato’. La dizione ‘alla francese’ viene da lungo tempo impiegate come sinonimo di ‘a rata costante’; non è infrequente, infatti, riscontrare nei contratti l’impiego alternativo di questa seconda dizione, o la locuzione parimente dirimente ‘alla francese o a rata costante’: quale che siano le diverse specificazioni che di tale modello offre la scienza finanziaria, nei termini e modalità impiegati, al mutuatario perviene solo ed esclusivamente il concetto di rata costante. Ancor più generica e approssimata risulta la definizione riportata nelle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia che identifica l’ammortamento alla francese con la rata che prevede la quota capitale crescente e la quota interessi decrescente.³ In attuazione delle norme di legge, le disposizioni di

² Nella premessa, si precisa in sentenza, ‘Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, entrambi i contratti prevedono, nella parte delle “Informazioni europee di base”, oltre al numero di rate mensili e al loro ammontare costante, che “trova applicazione l’art. 1194 c.c.. Il cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - l’importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese; [...] - l’importo di ciascuna rata, indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta, sarà maggiorato delle spese di incasso e di gestione pratica [...]”

³ Disposizioni in materia di Trasparenza. Allegato 3 (Legenda):

▪ Piano di ammortamento “francese”. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

trasparenza della Banca d'Italia prevedono che: *‘ i termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni siano spiegate, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda e gli intermediari, anche quando, sporadicamente, riportano la definizione si informano all’indicazione generica della Banca d’Italia, senza alcun altro dettaglio e precisazione.*

Anche l’ABF ha avuto modo di rilevare l’uso promiscuo del termine ‘alla francese’, valutando: *‘Tale piano non risulta espressamente definito ‘alla francese’, né ciò invero potrebbe assumere decisa rilevanza, atteso che non pare esistere nella prassi un unico tipo di ammortamento ‘alla francese’ (come parrebbe ritenere la parte ricorrente)’. (ABF Milano, n.3569/15, preceduto dal Collegio di Coordinamento n. 6167/14).*

L’ormai radicata sinonimia fra ammortamento ‘alla francese’ e ‘a rata costante’ risulta acquisita e confermata dalla giurisprudenza; nella risalente sentenza del Tribunale di Milano n. 5733/14, alla quale si sono uniformate successive decisioni giurisprudenziali, si ribadisce espressamente: *‘con il termine “piano di ammortamento alla francese” (ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all’evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso’.*⁴

Pertanto, la dizione ammortamento ‘alla francese’, nel significato correntemente impiegato, nulla dice del regime finanziario che governa il

▪ *Rata costante. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.*

Sul piano tecnico è possibile costruire molteplici piani di ammortamento rispondenti a questa definizione, aventi la medesima rata costante, con interessi decrescenti e quote capitale crescenti.

⁴ Ancorché si riscontri un uso promiscuo del termine alla francese, con tale ammortamento i padri storici della scienza finanziaria solevano individuare i piani nei quali ricorrono le tre condizioni: i) rata costante; ii) ammortamento graduale, in regime finanziario composto; iii) interessi della rata calcolati sul debito residuo. Diversamente, nell’uso corrente, adottato anche dai moderni accademici e dagli stessi operatori del credito, il termine ‘ammortamento alla francese’ viene associato, in via esaustiva, alla ‘rata costante’. E. Levi fa riferimento al vincolo di pagamento degli interessi maturati a ciascuna scadenza e ne sviluppa un impiego esclusivamente in capitalizzazione composta, altri fanno riferimento alla progressività di estinzione del capitale. *‘Il termine di metodo progressivo in senso stretto col quale è noto il metodo francese non risiede nel semplice fatto che esso prevede quote capitali tutte positive, perciò debiti residui strettamente decrescenti, bensì nel fatto che queste descrivono una ben precisa progressione geometrica’* (Bortot ed altri, *Matematica finanziaria*; Cfr. anche L. Santoboni, *Lezioni di matematica finanziaria*, Eredi Veschi, 1968, pag. 143; S. Vianelli, *Matematica finanziaria*, Calderini, 1968, pag. 125). I diversi, alternativi sviluppi dell’ammortamento alla francese, in regime semplice o composto, sono oggetto di trattazione nei più recenti lavori di A. Annibaldi e C. Baracchini, P. Fersini e G. Olivieri, F. Cacciafesta, C. Mari e G. Aretusi.

piano di rientro, né tanto meno indica univocamente il criterio di imputazione adottato.⁵ D'altra parte, l'alternativa fra capitalizzazione semplice e composta nei piani di ammortamento è presa in considerazione implicitamente anche nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia.⁶

L'adozione del regime composto, con modalità di calcolo degli interessi sul debito residuo costituisce, più semplicemente, un'onerosa ed inespresa condizione generale di contratto, usualmente adottata in tali finanziamenti, soggetta al disposto dell'art. 1341 c.c., patita dal mutuatario quale *'presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis'* (Cass. n. 3096/99).⁷

⁵ Appaiono palesarsi significative carenze ed omissioni nell'ordinaria formulazione contrattuale, rimasta negli anni sostanzialmente immutata, nonostante le reiterate modifiche normative volte a presidiare la corretta informazione e la piena consapevolezza del cliente che accede a contratti che risultano di prassi predisposti dall'intermediario. Per trascuratezza e scarsa diligenza, nel reiterare ridotti standard di trasparenza, ormai vetusti e superati, si sono perse nel tempo le nozioni ortodosse di ammortamento alla francese e all'italiana, che rimangono inintelligibili ai più, risultando, come detto, di regola assimilate esclusivamente a 'rata costante' e 'quota capitale costante'. Si può presumere che originariamente, prima che l'uso ricorrente ne facesse perdere la memoria anche agli addetti al credito e alla stessa Banca d'Italia, gli aspetti di capitalizzazione composta e interessi riferiti al debito residuo fossero 'notoriamente' collegati e congiunti all'ammortamento francese (e italiano), ma non si ravvisasse la necessità e l'obbligo di renderne edotto anche il prenditore di fondi.

⁶ Nelle disposizioni in vigore sino al 30 settembre 2015, nell'Allegato 4B relativo al foglio informativo del mutuo offerto a consumatori, alla nota (5) si riporta: *'Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i_1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i_2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale $i_2 = (1 + i_1)^{1/12} - 1$ '. Nelle successive disposizioni, nel prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) si riporta *'Se il contratto di credito prevede il rimborso differito degli interessi (ossia quando gli interessi non sono rimborsati interamente con le rate ma si cumulano all'importo totale del credito residuo) sono illustrate le conseguenze per il consumatore con riguardo al debito residuo'*. E, per la Sezione 7. Tabella di ammortamento semplificativa, si riporta: *'Questa sezione è compilata quando: i) il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii) il contratto prevede il rimborso differito degli interessi (gli interessi non sono integralmente rimborsati con le rate e sono, invece, aggiunti all'importo totale del credito residuo)'*.*

⁷ L'impiego del regime composto nei contratti di adesione predisposti dagli intermediari costituisce un'evidente espressione dell'asimmetria contrattuale ed informativa, radicata nel tempo, ancor prima dell'introduzione delle norme di trasparenza, correttezza e buona fede. Nell'inconsapevole acquiescenza, impossibilità e dipendenza dell'operatore che accede al credito, è divenuta ormai una prassi reiterata nel tempo, tanto da apparire ordinaria e legittima.

Se la banca, nel predisporre il contratto, si limita a prevedere ‘ammortamento alla francese o a rata costante’, appare scontato che voglia identificare, in termini esaustivi, nella costanza della rata, la caratterizzazione del piano di ammortamento. **L’operatore retail non è tenuto né potrebbe arguire dal testo del contratto che, oltre alla rata costante, tra le varianti possibili, si utilizzi il regime composto, nonché, per il criterio di imputazione delle rate, il calcolo degli interessi su tutto il debito residuo in essere a ciascuna scadenza:** per giunta, con l’unica indicazione in contratto del valore della rata costante è indotto a ritenere che non vi siano alternative e sia univocamente determinato il piano di ammortamento secondo i principi di proporzionalità degli artt. 821 e 1284 c.c., informati al regime semplice.

La rilevante deroga alla proporzionalità degli interessi al capitale e al tempo, che induce un ricarico degli interessi non più su una funzione lineare ma esponenziale – quand’anche fosse consentita dall’ordinamento - nelle pregnanti omissioni informative che si riscontrano nell’enunciato del contratto, può ben configurare una significativa e sostanziale ‘sorpresa’ del debitore, come vizio negoziale ex art. 1195 c.c.⁸

Il testo di questa norma, osserva A.A. Dolmetta⁹ – già per sé stesso univoco e chiaramente applicativo del canone di buona fede ex art. 1375 c.c. – risulta incentrato sui seguenti profili di fondo: l’imputazione è una di quelle materie dove occorre tenere in conto particolare i ruoli (competenza, professionalità, cultura, ...) delle parti; se il rapporto è dispari, il creditore non può “sorprendere” il debitore, nel senso puntuale che lo stesso deve conformarsi all’*“imputazione che il debitore aveva interesse di fare”* sul piano oggettivo.¹⁰ Non appare propriamente preordinato ad evitare la

⁸ Il mutuatario non ha modo di avvedersi della metodica di calcolo adottata dall’intermediario, salvo poi, nel tempo o nel caso di estinzione anticipata, cogliere con sorpresa (ex art. 1195 c.c.) l’evidenza che i versamenti effettuati - risultando per lo più rivolti al pagamento degli interessi maturati, preordinatamente definiti in regime composto - lasciano in buona parte da ripianare il capitale finanziato.

⁹ A.A. Dolmetta, *Trasparenza nei prodotti bancari*, Regole, Zanichelli 2013, pag. 180.

¹⁰ *“Di solito si ritiene che la conformazione delle rate secondo il metodo di ammortamento alla francese – per quota capitale e quota interesse – non dia luogo, in quanto tale, a fatti anatocistici (così Trib. Modena, 11 novembre 2014, in Il caso.it; ABF Napoli, 8 luglio 2014, n. 4429). Simile struttura sembra legarsi, piuttosto, a un peculiare meccanismo di imputazione delle somme che il debitore viene via via a versare. Va peraltro registrata anche l’opinione secondo cui comunque l’“imputazione dei pagamenti fatta prima agli interessi produce un effetto anatocistico perché in generale contraria alla legge dell’interesse semplice”. In ogni caso- nella non difficile ipotesi in cui il cliente rimanga “sorpreso” dei risultati pratici in cui il meccanismo in concreto risulta condurre – potrà trovare applicazione la struttura rimediata disposta dall’art. 1195 c.c.”.* (A.A. Dolmetta, *Rilevanza usuraria dell’anatocismo (con aggiunte note sulle clausole “da inadempimento)*, *Rivista di Diritto Bancario*, 2015).

‘sorpresa’ ex art. 1195 c.c. far semplicemente riferimento all’ammortamento alla francese, o limitarsi a dire ‘a quote capitale crescenti’ ed omettere di esplicitare compiutamente i termini del regime finanziario e del criterio di imputazione adottato.¹¹

Nella stessa genericità dei richiami tecnici, riportati nei finanziamenti a rimborso graduale, viene ad evidenza anche la norma dell’art. 117, 6° comma che vieta la clausola di “rinvio agli usi”. Osserva al riguardo A.A. Dolmetta come tale clausola vada interpretata, *‘leggendo gli usi non solo per quello che sono, ma pure per quello che figurativamente oggi esprimono’*: un conto è ammettere il rinvio a indici esterni e oggettivi (che, in quanto tale, non è punto in discussione); un altro è ammettere rinvii a **indici opachi perché non facilmente raggiungibili (o leggibili) dal cliente**.¹² Un uso, pur radicato nel tempo – che investe, oltre all’ammortamento a rata costante, buona parte dei finanziamenti a rimborso graduale – non può assumere una qualche pregnanza normativa e/o di legittimità negoziale.¹³

¹¹ Nell’ammortamento alla francese (o a rata costante), nelle modalità nelle quali è espresso l’enunciato pattizio, risulta assai frequente riscontrare a posteriori lo stupore e sorpresa della clientela *retail* che, dopo aver pagato per più anni le rate del mutuo, realizza di aver pagato prevalentemente interessi e costata un debito residuo eccessivamente elevato; non ne comprende la motivazione, riconducibile ai maggiori esborsi rispetto al regime semplice.

¹² A.A. Dolmetta, *Trasparenza dei prodotti bancari, Regole*, Zanichelli, 2013, pag. 101. Osserva ancora Dolmetta: *‘Il sistema vigente considera autonomamente la posizione del predisponente, a questi riconoscendo (...)– come pure regolando e contendo – il potere decisionale di determinare i contenuti delle “condizioni” specificatamente confermatrici dell’operazione economica, poi serialmente tradotta nei contratti con gli aderenti. (...) a riguardo delle singole condizioni, di principio l’ordinamento sposta il tiro della sua attenzione dal profilo della volontà dell’aderente a quello della conoscenza, più o meno qualificata (e v., ancora, i commi 1° e 2° dell’art. 1341). Ora, proprio il descritto dislivello decisionale (:sul piano delle specifiche clausole residuando quello solo del predisponente) risulta inconciliabile con la sussistenza di un uso, che appunto esprime l’esito effettuale (:la regola come formata e come ancora sussistente) di una combinazione di posizioni giuridiche pariteticamente (formalmente, se non altro) del mercato. A differenza della legge, l’uso non rappresenta un’imposizione ex uno latere’*. (A.A. Dolmetta, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della “certezza del diritto”*, *IusExplorer* 22/1/18).

¹³ *‘Ora, se si considera che alla base del divieto del rinvio agli usi di piazza per la determinazione degli interessi (v. art. 117, comma 6, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) vi è l’interesse a tutelare la consapevolezza del cliente circa l’effettivo contenuto del contratto che sta per sottoscrivere e se si ritiene questo interesse, nell’attuale sistema, di fondamentale importanza (quindi di portata generale), non vi dovrebbero essere ostacoli teorici per ritenere che l’art. 117, comma 6, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) contenga in sé un divieto generale per qualsiasi forma di relatio. E ciò proprio perché detto meccanismo, consentendo solo una valutazione ex post e non ex ante del contenuto contrattuale, si pone in contrasto insanabile con l’esigenza di certezza/consapevolezza*

2.2 Una seconda criticità si ravvisa nell'applicazione dell'art. 1194 c.c.

Con riferimento ai criteri di imputazione delle rate corrisposte alle distinte scadenze, il Giudice riporta: *'Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, entrambi i contratti prevedono, nella parte delle "Informazioni europee di base", oltre al numero di rate mensili e al loro ammontare costante, che "trova applicazione l'art. 1194 c.c.. Il cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese;*

Argomentando che: *'Il metodo di ammortamento, corrente nella pratica e usato anche nei contratti di mutuo all'odierno esame, calcola la quota degli interessi di ammortamento, a ogni scadenza, sul capitale "iniziale" (i.e. all'inizio di ciascun periodo) ancora in godimento al mutuatario e in base al tasso di interesse di periodo'. Se ne trae la conclusione: 'Poiché "trova applicazione l'art. 1194 c.c.", come si legge nelle "informazioni", ciò vuol dire che la quota capitale è determinata, a ogni scadenza, per differenza tra la rata costante e gli interessi liquidati nel periodo.*

che la forma è chiamata a svolgere in un sistema ispirato al principio di trasparenza. Un segnale da cui poter desumere che l'art. 117, comma 6, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) è una norma materiale è dato dall'art. 118, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), così come modificato dall'art. 10 della legge n. 218 del 2006. Tale ultima norma, infatti, prevede espressamente che «nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile». Tuttavia dette modifiche devono essere preventivamente comunicate al cliente «in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente» e che queste si intendono accettate se il cliente non recede entro sessanta giorni. Orbene, la circostanza che l'art. 118, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) richiede espressamente che le modifiche unilaterali del tasso d'interesse devono essere preventivamente comunicate al cliente e che le stesse si intendono accettate solo se il cliente non recede entro sessanta giorni è indice del fatto che l'ordinamento reputa illecito non solo il rinvio agli usi per la determinazione degli interessi ultralegali, ma anche il rinvio a qualsivoglia fonte esterna al contratto che impedisca, in concreto, al cliente di avere contezza ex ante degli obblighi a cui deve far fronte. In conclusione, se si ammette che l'esigenza fondamentale del sistema attuale è quella di garantire la certezza/consapevolezza del contenuto contrattuale, sia al momento della stipula sia durante l'esecuzione del contratto, e si dà il giusto peso alle novità introdotte dall'art. 118, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), non pare vi siano ostacoli nel ritenere che l'art. 117, comma 6, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 contenga in sé un divieto generale a qualsivoglia forma di relatio. Allo stato, dunque, seppure il rinvio ad una legge, a differenza che agli usi, è atto a rendere certa la determinabilità dell'oggetto del contratto e quindi la determinabilità degli interessi, comunque esso priva la parte del rapporto, che subisce la modifica, di conoscere preventivamente in che cosa detta modifica si sostanzia'. (M. Verdi, Funzione della forma prescritta dall'art. 1284, 3° comma, c.c. e principio di trasparenza, Giur. It., 2007, 11, 2621).

Nell'invarianza della rata, alla decrescita della quota di interessi non può che corrispondere la crescita della quota capitale. Questo piano di ammortamento comporta la scadenza e il pagamento degli interessi anticipatamente rispetto al termine finale dell'operazione e comunque al rimborso del capitale che li ha generati. Questa caratteristica è di piana evidenza, ove si consideri che l'interesse matura di rata in rata sull'intero capitale "iniziale" e che soltanto una frazione di quel capitale viene a scadenza insieme con gli interessi maturati, di modo che deve dirsi che il debito residuo "finale" (i.e. al termine di ciascun periodo) ha prodotto interessi, che scadono e sono disponibili per il pagamento, senza a sua volta scadere ed essere disponibile per il rimborso'.¹⁴

Nei finanziamenti a rimborso graduale, non è affatto scontato che ad ogni scadenza debbano essere corrisposti gli interessi maturati sull'intero debito residuo, scaduto e da scadere. E' questa una prassi bancaria frequentemente adottata che non ha tuttavia alcun riconoscimento giuridico. Anche nel rispetto del principio che *'il pagamento fatto in conto capitale e conto interessi deve essere imputato prima agli interessi'* (art. 1194, 2° comma c.c.) possono darsi modalità diverse, tutte consentite e finanziariamente corrette, di comporre la rata in quota capitale e quota interessi, evitando che il pagamento del capitale preceda il pagamento degli interessi.

Le parti stabiliscono l'ammontare del finanziamento, la rata e il tasso corrispondente alla rispettiva *spettanza* degli interessi; distintamente convengono le modalità, in particolare i tempi, nei quali detta *spettanza* debba essere corrisposta. Nel rispetto del principio che *'il pagamento fatto in conto capitale e conto interessi deve essere imputato prima agli interessi'* (art. 1194, 2° comma c.c.) possono darsi modalità diverse, tutte consentite e finanziariamente corrette, di comporre la rata in quota capitale e quota interessi, evitando che il pagamento del capitale preceda il

¹⁴ *Ai contratti non è allegata la c.d. tabella di ammortamento, contenente il prospetto di ripartizione tra capitale e interessi di ciascun rimborso periodico. Al contempo, l'assenza di questa tabella non implica indeterminatezza del contratto e non impedisce al cliente di richiedere alla banca copia della tabella stessa, come documento contrattuale, secondo lo stabile indirizzo dell'Arbitro bancario finanziario (cfr. tra molte ABF Milano 3.5.2013 n. 2433). Cfr. anche Corte di Giustizia UE 9.11.2016, causa C42/15, Home Credit Slovakia, secondo cui "l'art. 10, par. 2, lett. h) e i), Dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale"*

pagamento degli interessi.¹⁵ In difetto di una diversa e legittima convenzione, l'operatività del criterio di imputazione legale dell'art. 1194 c.c. viene dalla giurisprudenza circoscritta alla contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità, sia del capitale che degli interessi (Cass. n. 10941/16, 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009), che si ravvisano, nelle rate, per la quota capitale in scadenza, non per il debito residuo. Il pagamento degli interessi maturati contestualmente al rimborso del capitale di riferimento e la contestuale ricorrenza del rapporto proporzionale della *spettanza* al capitale finanziato si riscontrano sistematicamente nel regime semplice, mentre nel regime composto i due aspetti non ricorrono mai insieme.

Anche recentemente la Suprema Corte (Pres. De Chiara, Rel. Fidanza, n. 9141 del 19 maggio 2020), seppur nell'ambito di un rapporto di conto corrente, ha reiterato il principio *accessorium sequitur principale*: *'Non vi è dubbio che il debito di interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo'*.

In dottrina, osserva B. Inzitari: *'... è evidente che, come del resto stabilito dallo stesso art. 1499 cod. civ. la maturazione di tali interessi debba avvenire dal momento in cui è maturato il presupposto del loro sorgere e cioè vale a dire dal momento della consegna del bene fruttifero, mentre il momento dell'esigibilità non può che essere diverso e legato alla scadenza del debito principale, vale a dire al momento in cui diviene esigibile il credito relativo al prezzo'*. (B. Inzitari, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 2011, 329).

2.3 Una terza criticità si ravvisa nell'affermazione: *'le condizioni economiche sono determinate in modo univoco'*.

Abbandonata la definizione ortodossa di ammortamento alla francese, ormai assimilata in via esaustiva all'ammortamento a rata costante, viene meno quel rapporto di univocità che, con l'accordo fra le parti - esclusivamente circoscritto a importo del finanziamento, tasso e periodicità delle rate - rende il piano di ammortamento una mera conseguenza

¹⁵ Con l'impiego della capitalizzazione composta, per lo sviluppo del piano di ammortamento, nel rispetto del menzionato art. 1194, 2° comma c.c., può essere scelto un criterio di imputazione degli interessi fra una variegata casistica, praticamente infinita sul piano matematico: l'imputazione può essere riferita alla quota capitale in scadenza o al debito residuo o secondo criteri intermedi o alternativi, purché soddisfacenti i vincoli di chiusura del piano.

matematica: questo aspetto viene frequentemente travisato.¹⁶

Poiché la matematica finanziaria contempla, per l'ammortamento a rata costante, l'impiego alternativo del regime semplice e di quello composto, la mancata indicazione in contratto del regime impiegato verrebbe a costituire, in prima istanza, un elemento di indeterminazione, che non può certo essere surrogato dal riferimento a *'metodi universalmente praticati'*.

Nel piano di ammortamento, come menzionato, può essere adottato il regime semplice o quello composto ove consentito dall'ordinamento; con il regime composto, il criterio di imputazione delle rate è oggetto di un'ulteriore scelta fra le variegate alternative che i vincoli del piano consentono. Gli intermediari, di regola, adottano il criterio di imputare nella rata in scadenza tutti gli interessi maturati, relativi al capitale in essere. Ma questa non è l'unica alternativa che la scienza finanziaria offre per i piani a rata costante: è solo un uso o consuetudine negoziale, legittimamente praticata nel mercato finanziario, trasposta ed *'imposta'* nei contratti impiegati dagli intermediari bancari nel mercato del credito; tale consuetudine ha quasi fatto perdere le tracce dei piani di ammortamento

¹⁶ Risultano inesatte e fuorvianti le premesse addotte da M. Silvestri, G. Tedesco (*'Mutuo a tasso fisso e rimborso graduale secondo il sistema francese con rate costanti'*, in *Giur. Merito* 2009, 82). Riportano gli autori: *'In primo luogo vanno ricordati i principi fondamentali che regolano la costruzione dei piani di ammortamento, cioè: 1) Ciascuna rata costante è costituita da una quota interessi e da una quota capitale, ... 2) La somma delle quote capitale contenute nelle rate deve ammontare all'importo originario del prestito. 3) Con il pagamento della rata vanno riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce. 4) In ciascuna rata la quota capitale è la differenza fra il totale della rata e la quota interessi del periodo'*. Premessa questa definizione dell'ammortamento a rata costante, che non trova rispondenza nell'impiego usuale dei termini contrattuali, si perviene a considerare un'univoca metodologia di costruzione del piano, pervenendo in tal modo ad una conclusione riduttiva e difforme dalle risultanze che discendono dalla matematica finanziaria, sostenendo di conseguenza: *'A un attento esame, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, neanche la misura della rata costituisce oggetto di una violazione in senso tecnico, perché la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo'*. Tale conclusione rispecchia l'impropria definizione di ammortamento da cui è partita, pervenendo altresì, all'erroneo concetto che nella circostanza dell'ammortamento alla francese ricorre l'impiego del regime semplice. La conclusione viene ripresa e gli autori espressamente richiamati in una recente decisione dell'ABF di Milano (N. 24693 del 22/11/18). Il piano di ammortamento a rata costante, nella modalità usualmente impiegata dagli intermediari, si fonda sulla legge del regime composto, con sostanziali riflessi matematici che interessano sia l'imputazione al capitale che agli interessi: questo aspetto rimane sancito in ogni testo di matematica finanziaria, dal Bonferroni al De Finetti, dall'Insolera al Levi, per arrivare ai più moderni, Varoli, Trovato, Morriconi, Fersini ed Olivieri.

sviluppati in capitalizzazione semplice: nei più recenti manuali di tecnica finanziaria al più vengono accennati, senza essere trattati.

Se si adotta il regime di capitalizzazione semplice, quale che sia la tipologia di piano adottato, il vincolo del piano conduce ad un'unica scelta di imputazione delle rate. Con tale regime, fissato importo, TAN e scadenze, risulta univocamente determinato sia il piano di rimborso definito dall'importo della rata [$R=C/\sum 1/(1+k*i)$], sia lo specifico piano di ammortamento, definito ulteriormente nella composizione della rata stessa [$C=\sum C_k$; $I_k=i*k*R/(1+i*k)$]. Poiché l'elemento qualificante il regime di capitalizzazione semplice è la contestuale scadenza ed esigibilità di capitale ed interessi, il calcolo di questi ultimi, in ciascuna scadenza, non può che essere riferito al capitale giunto a scadenza con la rata stessa.¹⁷

Al contrario, con l'impiego della capitalizzazione composta, si perviene, solo ed esclusivamente, ad un'univoca determinazione del piano di rimborso, definito dalla rata costante; una volta fissata quest'ultima nel valore maggiorato dal regime composto, il piano di ammortamento, con le distinte imputazioni della rata a capitale ed interesse, soddisfacenti le condizioni di chiusura del piano, può essere scelto fra una variegata casistica.

Poiché la dizione 'alla francese' non può che essere intesa,

¹⁷ La matematica finanziaria prospetta, nell'impiego del regime semplice, due soluzioni, che conducono a distinti valori della rata, in funzione dell'equivalenza prospettiva o retrospettiva. Tuttavia, nei termini giuridici che ordinariamente qualificano l'operazione di credito, rimane univocamente espresso il rapporto di equivalenza finanziaria basato sul criterio retrospettivo, informato al principio dell'art. 1194 c.c. nel quale, salvo diversa pattuizione, gli interessi divengono liquidi ed esigibili in uno con il capitale in scadenza. In ogni operazione finanziaria le parti convengono lo scambio di una somma 'a pronti', C al tempo t_0 , con una somma 'a termine', $M = C + I$ al tempo t_n . Come rileva il Varoli (Matematica finanziaria, Patron 1979, pag. 17): *'nelle valutazioni delle operazioni che si svolgono in regime di capitalizzazione semplice il principio di equivalenza finanziaria deve essere applicato prendendo come tempo di valutazione la scadenza dell'operazione, scadenza stabilita quando è sorta l'operazione'*. Coerentemente, nei finanziamenti con ammortamento graduale il rapporto di equivalenza è stabilito fra il capitale erogato al tempo t_0 , frazionato nei distinti rimborsi che intervengono ai tempi t_1, t_2, \dots con i relativi interessi divenuti liquidi ed esigibili, nel rapporto di proporzionalità degli artt. 821 e 1284 c.c., pari a $C_k \times (1 + 10\% \times k)$: tale equivalenza – rispondente propriamente al criterio di attualizzazione in regime semplice della rata costante convenuta – rimane implicita nel rapporto giuridico sotteso al credito e corrisponde matematicamente alla valutazione retrospettiva. Il metodo prospettivo - che riconduce i rimborsi periodici e il capitale iniziale in equivalenza finanziaria al termine del periodo – non trova alcun riscontro nel rapporto giuridico che qualifica le operazioni di credito e, in particolare, i finanziamenti con ammortamento progressivo: in tale criterio la *spettanza* che esita dal valore della rata pattuita non corrisponde propriamente agli interessi che giungono a maturazione nel corso del periodo, nella proporzionalità ex art. 1284 c.c. riferita al tempo dell'effettivo godimento del capitale sino al momento del rispettivo rimborso pro quota.

esclusivamente ed esaustivamente, come sinonimo di ‘a rata costante’, se il contratto non precisa il regime nel quale viene impiegato il TAN e il criterio di imputazione degli interessi nella rata, oltre ad aspetti attinenti al rispetto degli artt. 1283, 1284 c.c. e 120 TUB, insorgono pregnanti criticità che coinvolgono trasparenza, determinatezza e consenso.

Nella circostanza, l’impiego della capitalizzazione composta, che sostanzialmente deroga dal principio richiamato dall’art. 821 c.c., nell’assetto negoziale diffusamente impiegato nelle operazioni di finanziamento a rientro graduale, rimane, di fatto, ignoto al mutuatario. Il piano di ammortamento è predisposto dall’intermediario e il mutuatario rimane completamente ignaro, oltre che della scelta del regime composto, anche della condizione di calcolo sottostante il criterio di imputazione della rata; anche quando vengono esplicitati i valori numerici riportati in allegato, l’operatore *retail* rimane privato del consenso sui criteri di determinazione degli stessi, per giunta lasciato nella presunzione che detti valori discendano univocamente dall’enunciato contrattuale.¹⁸ Anche le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia, tra le informazioni da inserire nei contratti, prevedono ‘*il tasso debitore e le condizioni che ne disciplinano l’applicazione,*’. Tra queste ultime non sembra si possa ‘tacere’ il regime di capitalizzazione composta, né tanto meno il criterio di calcolo degli interessi, senza i quali non è possibile conseguire un’univoca determinazione del prezzo e delle imputazioni a rimborso dell’obbligazione principale e quindi un consapevole consenso dell’impegno assunto. Nella circostanza, l’indeterminatezza non investe i

¹⁸ Una parte integrante il contratto che impiega criteri e condizioni non previsti nell’enunciato, né espressi nell’allegato, rende inaccessibile, con l’ordinaria diligenza e conoscenza, la comprensione di tabelle numeriche esprimenti l’esito dei calcoli effettuati, contravvenendo alle elementari regole di trasparenza, correttezza e buona fede che presidiano il consapevole assenso del mutuatario. Che l’allegato non dispensi l’intermediario dal fornire i criteri di imputazione lo si evince anche dalla Direttiva sul credito al consumo che esclude addirittura la presenza in contratto del piano di ammortamento, mentre prevede l’indicazione puntuale delle condizioni (Cfr. Corte di Giustizia europea, sentenza ECLI: EU:2016:842). D’altra parte, note queste ultime, risulta ridondante l’allegato, mentre non è altrettanto vero il contrario.

‘Volendo pure prescindere dalla natura anatocistica del regime finanziario composto, appare di tutta evidenza, comunque, come il tasso di interesse non presenta i caratteri della determinatezza laddove si è ripetutamente sostenuto che “affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° comma, c.c. che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse” (Cass. N. 12276/10); la norma richiamata richiede che il mutuatario deve essere posto in grado di conoscere il criterio di calcolo del costo del finanziamento sin dalla stipula del contratto’ (...) per scongiurare ogni effetto ‘sorpresa’, si imporrebbe comunque, nel testo del contratto, la precisazione del regime finanziario composto adottato nel piano di ammortamento, che conduce ad una lievitazione del monte interessi. (Trib. Campobasso, M. Dentale, n. 528/2020).

valori delle imputazioni, bensì investe i criteri della loro determinazione. Stabilisce la Cassazione: *‘il requisito di determinabilità richiede “che siano semplicemente identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare l’esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, facendo ricorso, ad esempio, a calcoli di tipo matematico” ...’ è estranea al canone legale la maggiore o minore difficoltà di tali calcoli in rapporto alla possibilità della parte debitrice di verificarli utilizzando l’ordinaria diligenza’* (Cass. 25205 del 27/11/2014).

Come ribadito dalla Suprema Corte in più occasioni: *‘ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito di determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c. è che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o discrezionalità in capo all’istituto mutuante, anche quando individuato per relationem: in quest’ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto’*. (Cass. del 25 /6/2019, n.16907). Nell’ammortamento a rata costante si riscontrano due valori per la rata e la spettanza degli interessi inclusi, corrispondenti rispettivamente al regime semplice e a quello composto, ma solo il tasso del regime semplice, e quindi il rispettivo valore della rata, rimane coerente con il prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto; la maggiorazione degli interessi che si consegue nel regime composto è esclusivamente riconducibile all’algoritmo di calcolo che ricomprende la capitalizzazione.

2.4 Una quarta criticità si ravvisa nel rispetto degli artt. 1283 c.c. e 120 TUB.

La sentenza in parola riconduce la lamentata progressione esponenziale degli interessi ad un fraintendimento della fattispecie e della *ratio legis* del divieto dell’art. 1283 c.c., anche per il tramite della frode alla legge ex art. 1344 c.c.

Il giudice ritiene che *‘Nel fraseggio dell’art. 1283 c.c. la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell’inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) e rappresenta l’oggetto di una nuova autonoma obbligazione: nuovo debito per interessi che la legge, in generale, vieta di assumere’*. Viene, tuttavia, riconosciuta *‘la più ampia applicazione giurisprudenziale del divieto di anatocismo nell’ultimo ventennio’*, allargando nel c/c bancario, *‘il significato di “interessi scaduti”, al di là della pura e semplice “esigibilità”, intendendo “scaduto” l’interesse che ha esaurito il periodo di maturazione. Che “si intenda “l’interesse scaduto” ai fini dell’art. 1283 c.c. come “esigibile” oppure come interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, si calcoli*

l'interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono (...) Non si da quindi, nel piano di ammortamento redatto con metodo francese, il caso di interessi corrispettivi "scaduti" e nondimeno produttivi di interessi ulteriori ...'. 'La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell'art. 1283 c.c.'

L'anatocismo consentito dall'art. 1283 c.c. è la reazione alla mancata esecuzione della prestazione dovuta: in questo senso si discosta concettualmente dalla mera produzione degli interessi corrispettivi, acquisendo una funzione, al tempo stesso, risarcitoria e sanzionatoria, atta ad indurre nel debitore un comportamento virtuoso nell'adempimento dell'impegno assunto. Secondo i principi generali dettati dall'ordinamento giuridico, gli interessi derivano dal capitale con il decorso del tempo ma per gli stessi non è prevista alcuna produzione di interessi 'secondari': l'art. 1283 c.c. ne consente la produzione solo nel caso di inadempimento alla scadenza, se dovuti per almeno sei mesi, attraverso una successiva convenzione o domanda giudiziaria.¹⁹

Il divieto di anatocismo non attiene al *quantum* ma alla modalità nella quale viene declinato il prezzo ex art. 1284 c.c., nel calcolo dell'obbligazione accessoria nella sua unitarietà, previsto in contratto; la metrica prevista dall'ordinamento, richiamata dagli artt. 821 e 1284 c.c., induce una sostanziale distinzione della velocità di produzione degli interessi, fissata dal tasso in ragione d'anno, dalla modalità di calcolo nel pagamento degli stessi: nel regime di capitalizzazione degli interessi questi due aspetti vengono, invece, fusi nell'algoritmo di impiego del tasso, fornendo una misura del tasso che non necessariamente esprime l'effettivo corrispettivo degli interessi, nel rapporto proporzionale ex art. 1284 c.c. dell'obbligazione accessoria a quella principale.²⁰

¹⁹ Con riferimento al disposto dell'art. 1283 c.c. - se qualche residua perplessità dovesse insorgere ritenendo il divieto riferito esclusivamente agli interessi sugli interessi che, oltre ad essere scaduti, risultino altresì insoluti - con la nuova formulazione dell'art. 120 TUB, il divieto stesso risulta esplicitamente riferito agli interessi maturati (primari), con esclusione di ogni interesse 'secondario', senza qualsivoglia distinzione di scadenza o esigibilità; i contratti oggetto della sentenza sono stati posti in essere nel 2019, sotto l'egida della nuova formulazione, norma imperativa, per altro rilevabile d'ufficio.

²⁰ 'Il saggio di interesse costituisce, infatti, la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex legge o stabilita dalla autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della

Come ribadito anche recentemente dalla Cassazione n. 24011/2021: *‘ove non ricorrano le particolari condizioni legittimanti previste dall’art. 1283 c.c. (Cass. S.U. n. 21095/2004), la capitalizzazione, fondandosi su un uso negoziale, anziché normativo (il solo che ammette la deroga dell’art. 1283 c.c.), deve ritenersi vietata per violazione di una norma cogente, dettata a tutela di un interesse pubblico’*. In precedenza, la Cassazione n. 9653/01 aveva precisato come il debito per interessi *‘pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura però come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorietà rispetto all’obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti’*. Pur postulandone l’autonomia (che però non può portare a considerare irrilevante il momento genetico), *‘essa non è idonea a trasformare la causa (funzione) dell’obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre’*.

Il divieto di pattuizione dell’art. 1283 c.c. si ritiene sia esteso ad ogni tipologia di interessi su interessi, a prescindere che siano scaduti ed esigibili o solo contabilmente scaduti: il requisito di interessi scaduti, esigibili e dovuti per almeno sei mesi costituisce la sola condizione, *sine qua non*, di

modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)’. (Cass. n. 20600/2011).

Giova non incorrere nella frequente confusione terminologica che si riscontra nell’uso promiscuo dei termini ‘tasso effettivo’ e ‘interessi effettivi’, il primo impiegato nel linguaggio matematico con riferimento al TAE (Tasso Annuo Effettivo) che ricomprende i costi connessi al tempo del pagamento, che possono risultare ‘figurativi’ o ‘concreti’, il secondo, impiegato nel linguaggio giuridico con riferimento agli interessi effettivamente corrisposti. Coerente con la logica dell’art. 1284 c.c., come detto, è il regime semplice, nel quale il tasso è sempre riferito all’effettiva dazione degli interessi, nella proporzionalità al tempo, riferita esclusivamente al capitale. *‘Il parametro i che caratterizza una particolare legge appartenente al regime finanziario semplice rappresenta non soltanto l’interesse del capitale unitario per una unità di tempo ma anche “l’interesse per ogni unità di capitale e per ogni unità di tempo”* Ciò dipende, manifestamente dal fatto che nel regime considerato l’interesse è proporzionale, oltre che al capitale, anche al tempo’. (M. Trovato, *Matematica per le applicazioni finanziarie*, Etas Libri, 1975). *‘Se i è il tasso di interesse, l’interesse complessivo di un capitale C per un tempo t è: $I = C \cdot t \cdot i$. Si parla in tal caso di interesse semplice (...) l’interesse risulta proporzionale al tempo, anzi questa proprietà può assumersi come definizione dell’interesse semplice’* (E. Levi, *Corso di Matematica finanziaria e attuariale*, Giuffrè 1964).

producibilità degli interessi su interessi: *‘L’unica pattuizione ammessa dall’art. 1283 c.c. è quella che le parti possano porre in essere in data posteriore alla scadenza degli interessi e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Questa constatazione porta ad una prima conclusione; in base all’art. 1283 c.c. l’anatocismo è ammesso nei limiti indicati positivamente nella stessa norma (interessi dovuti per almeno sei mesi, nonché domanda giudiziale ovvero convenzione posteriore alla loro scadenza)’*. Prosegue la Cassazione: *‘Richiedendo che l’apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l’accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per potere accedere al credito. (...) le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti. È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni’*. (Cass. Civ. 2593/03).²¹

Risulterebbe alquanto paradossale, contrario allo spirito della norma, ritenere la produzione di interessi su interessi - esplicitamente regolata nei casi contemplati dall’art. 1283 c.c. per gli interessi scaduti ed insoluti - liberamente praticabile per gli interessi semplicemente maturati. L’anatocismo viene propriamente individuato *tout court* nella *‘produzione di interessi su interessi’*, non nella *‘produzione di interessi su interessi scaduti ed esigibili’*: gli interessi secondari assumono una natura distinta dagli interessi semplici o primari, ovvero dagli interessi previsti quale corrispettivo della disponibilità di capitale. Gli interessi semplici, maturati e solo contabilmente scaduti, conservano la natura di interesse che, in quanto distinta dal capitale, preclude l’ulteriore produzione di interessi sino al momento della convenuta esigibilità.²²

²¹ Cfr. anche C. Colombo, *L’anatocismo*, Giuffrè, 2007, pag. 79, dove sul punto si richiama altresì Cass. n. 3500/86, Cass. n. 3805/04; Cass. n. 17813/02; Cass. n. 11097/04 e in dottrina, A. Nigro, *L’anatocismo nei rapporti bancari: una storia infinita?*, in *Diritto Bancario*, 2001; D. Sinesio, *Il recente dibattito sull’anatocismo nel conto corrente bancario: profili problematici*, in *Dir. E giur.* 2000. La Cassazione 2072/13 aggiunge altresì: *‘Ne consegue l’illegittimità tanto delle pattuizioni, tanto dei comportamenti – ancorché non tradotti in patti – che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale’*.

²² Riporta V. Pandolfini: *‘Gli interessi anatocistici o composti, sono definibili come gli interessi sugli interessi già maturati. Una delle forme più comuni attraverso le quali si realizza il fenomeno anatocistico è la c.d. capitalizzazione, ovvero l’assimilazione degli interessi maturati alle somme costituite in capitale, a sua volta fruttifero. (...) E’ pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la convenzione di interessi anatocistici stipulata prima della scadenza degli interessi semplici è nulla per violazione della norma di cui all’art. 1283 c.c., la quale è norma imperativa posta a tutela di un interesse pubblico e, in quanto*

La sentenza di Torino riconosce il significato allargato di “*interessi scaduti*”, al di là della pura e semplice “*esigibilità*”, intendendo “*scaduto*” – e quindi improduttivo di nuovi interessi ex art. 1283 c.c. - l’interesse che ha esaurito il periodo di maturazione. Tuttavia non ravvisa alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., nelle due forme tradizionali di imputazione della *debenza* alle distinte scadenze che caratterizzano l’ammortamento alla francese, in quanto in entrambe le imputazioni vi è coincidenza fra scadenza e pagamento degli interessi: ‘*si calcoli l’interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono ... non si da quindi il caso di interessi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori ...*’. ‘*La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell’operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell’art. 1283 c.c.*’

La sentenza riscontra negli ammortamenti alla francese una pari coincidenza dei tempi di maturazione e di esigibilità, quale che sia il criterio di imputazione della *debenza*, deducendo ‘*la quota capitale determinata, ad ogni scadenza, per differenza tra la rata costante e gli interessi liquidati nel periodo*’. Nelle due tradizionali modalità di imputazione degli interessi – riferiti in forma semplice sul debito residuo e in forma composta sulla quota capitale in scadenza – esigibilità e tempi di maturazione coincidono. Tuttavia, nella seconda alternativa, l’esigibilità è riferita all’interesse composto calcolato sulla quota capitale in scadenza: ancorché sia palese la presenza di interessi su interessi, si ritiene irrilevante la modalità di calcolo, in quanto nella circostanza la scadenza del calcolo stesso viene a coincidere con l’esigibilità. E’ evidente il paradosso: con lo stesso principio, risulterebbe legittimo, per un finanziamento a 10 anni al 10% a rimborso unico alla scadenza, pretendere il corrispettivo del regime composto pari a € 1.594, in luogo di € 1.000 corrispondente al tasso

tale, inderogabile dalle parti (Cass. 29.11.1971, n. 3479, in Giust. Civ. 1972, I, 518; Cass. 25.2.2004, n. 3805, in Foro it., 2004, I, 1765; App. Napoli, 31.1.1981, in Banca, borsa, tit. cred., 1982, II, 143). Come per l’anatocismo giudiziale, anche quello convenzionale si ritiene, secondo l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, che il concetto di debenza non coincida né con la maturazione né con la contabilizzazione degli interessi, bensì con il verificarsi di tutte le circostanze al ricorrere delle quali l’ordinamento giuridico consente al creditore di esigerne il pagamento.(...) si ritiene che la convenzione con la quale il debitore si obbliga a corrispondere interessi sugli interessi già scaduti da un semestre possa essere stipulata solo dopo che gli interessi (semplici) siano scaduti. (Cass. 10.9.1990, n. 9246, in Corr. Giur., 1990, 1271)’. (V. Pandolfini, Gli interessi pecuniari, Wolters Kluwer, 2016, pagg. 154 e segg.).

semplice.²³

Frequentemente il mutuatario viene lasciato ignaro dei criteri di imputazione della *debenza* alle distinte scadenze, mentre l'assenso viene raccolto sul finanziamento e sul prezzo espresso dall'art. 1284 c.c. che qualificano i termini dell'accordo. Di riflesso, non ci si avvede che l'importo complessivo della *debenza* regolata nel piano dei pagamenti, è stabilito a monte, nella propedeutica, antecedente pattuizione della *spettanza* ricompresa, in violazione dell'art. 1283 c.c., nella determinazione in regime composto, della rata indicata in contratto.²⁴

Nella formula di determinazione della rata $[R = C \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}]$, come correttamente si riporta in sentenza, 'il tempo ("n") è esponente e non fattore': questo comporta, nella *spettanza* inclusa nella rata, l'inclusione di interessi su interessi $[(1+i)^n = (1+i) \times (1+i) \times (1+i) \times \dots = \dots \times i \times i \times i \dots]$. D'altra parte, se, quale che sia il valore assunto dal tasso convenzionale ex art. 1284 c.c., il fattore di crescita $(1+i)^n$ prevede, alle scadenze periodiche, la produzione ricorsiva di interessi su interessi $[(\dots i \times i \times i \dots)]$, si determina una lievitazione esponenziale della *spettanza* pattuita che viene a pregiudicare la ragione proporzionale con il tempo degli artt. 821 e 1284 c.c. Nell'algoritmo che presiede la determinazione della rata e, con essa, della *spettanza* degli interessi, non si riscontra alcuna coincidenza tra 'tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi'

²³ A differenza del mercato dei prodotti finanziari, non risultano nel mercato del credito operazioni in regime composto informate alla capitalizzazione degli interessi (finanziamenti *Zero coupon*); se, d'altra parte rimanessero esclusi dall'applicazione dell'art. 1283 c.c. gli interessi corrisposti ogni qual volta il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono, l'art. 1284 c.c., riferito dalla norma alla maturazione degli interessi, potrebbe, per lo stesso tasso, e la medesima scadenza pluriennale di capitale ed interessi, essere impiegato liberamente in regime semplice o composto, con esiti economici alquanto dissimili: nella circostanza, risulterebbe 'scardinata' l'univocità convenzionale dell'unità di misurazione e con essa risulterebbe radicalmente minata l'omogeneità dei prezzi e l'efficienza del mercato.

²⁴ Nella circostanza, la velocità costante di produzione degli interessi, espressa dal tasso ex art. 1284 c.c., nell'algoritmo espresso dal regime composto, viene commisurata proporzionalmente al montante via via maturato, ragguagliandosi, in rapporto al capitale, in ragione esponenziale. Osserva G. Capaldo: 'Altro l'interesse semplice, ossia l'interesse proporzionale al tempo e al capitale, altro l'interesse anatocistico, ossia l'interesse che in luogo di essere pagato o riscosso, o meglio sarebbe dire, nell'attesa che venga pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto, senza con ciò fondersi in quello. L'interesse anatocistico si differenzia dall'interesse semplice per il modo di essere computato e in ragione della regola che ne controlla la determinazione quantitativa. Si tratta, infatti, di interesse composto, perché una volta che il capitale ha prodotto interessi, questi ultimi vengono idealmente sommati al capitale, al fine di calcolare gli interessi del periodo successivo' (G. Capaldo, *L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*, CEDAM, 2010, pag. 56).

in quanto gli interessi, una volta calcolati alla scadenza, continuano a produrre interessi secondari, cumulandosi alle scadenze successive nella produzione di ulteriori interessi secondari sino a che non vengono esatti. Prima ancora di pervenire ai criteri di imputazione che disciplinano l'esigibilità della *debenza*, per il valore della *spettanza* già pattuita, gli interessi calcolati in quest'ultima risultano riprodotti, per ogni scadenza, tante volte quanto *il tempo* ("n") riportato *all'esponente*.²⁵ **In contratti della specie dove - a differenza degli ordinari finanziamenti nei quali vengono pattuiti capitale, durata e prezzo ex art. 1284 c.c. - si conviene preliminarmente la rata costante, solo l'impiego del regime semplice nella pattuizione viene ad esprimere la spettanza, inclusa nella rata, corrispondente al corretto rapporto proporzionale al tasso ex art. 1284 c.c.**

Nella sentenza, disconoscendo la *'regola generale di divieto avente ad oggetto una determinata tecnica di matematica finanziaria, consistente appunto nella legge di capitalizzazione composta'*, si arriva a *'sdoganare'* l'impiego in pattuizione del tasso composto, circoscrivendo l'attenzione all'algoritmo di calcolo della *debenza*, ritenendo la capitalizzazione composta di determinazione della *spettanza* inclusa nella rata, estranea al campo dell'art. 1283 c.c. in quanto *'la capitalizzazione composta è solo un metodo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto ... è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione'*.

²⁵ La dinamica finanziaria che si realizza nel piano di ammortamento alla francese adottato dagli intermediari presenta una sottile concatenazione logica. Non è affatto immediato sul piano intuitivo che, spendendo prontamente alla scadenza delle rate il monte interessi maggiorato dell'anatocismo, si induce matematicamente una parallela accelerazione del *roll over* dei rimborsi, con rallentamento nella gradualità di estinzione del capitale, dalla quale si originano ulteriori interessi esattamente corrispondenti a quelli secondari, pagati anticipatamente, contemplati nel regime composto di determinazione della rata, trasformati di tal guisa in interessi primari.

Con un esempio elementare, per un prestito di € 1.000 al tasso annuale composto espresso dal TAN del 10% per il periodo di 4 anni, è indubbio che, con il pagamento annuale degli interessi maturati, il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. rimane invariato al 10%; ma se gli interessi vengono, prima definiti nella pattuizione al tasso composto $C \times (1+10\%)^4$, corrispondente ad un ammontare di € 464,1, e poi corrisposti uniformemente nei quattro anni, il tasso convenzionale nel valore proporzionale dettato dall'art. 1284 c.c., non è più il 10,0%, ma ascende all'11,6%. Questo, in termini assimilati, è quanto si consegue con l'impiego del regime composto nella determinazione del valore maggiorato della rata pattuita, poi distribuita, con l'imputazione degli interessi sul debito residuo. Con la peculiarità che nell'ammortamento alla francese il vincolo della rata costante consente di impiegare un TAN pari al tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. che, con il roll over dei rimborsi, viene a riferire l'obbligazione accessoria maggiorata ad un'obbligazione principale parimenti maggiorata. Si conserva il medesimo rapporto, riferito tuttavia a valori maggiorati di entrambe le obbligazioni.

E' fuori di dubbio che l'impiego della capitalizzazione composta nella determinazione della rata conduce ad una maggiorazione della *spettanza* inclusa, né sembra si possa, in un ammortamento di durata definita, qualificare il divieto di anatocismo nel pericolo di crescita senza limiti del debito per interessi, né tanto meno si può ritenere che l'effettivo tasso ex art. 1284 c.c. possa essere dedotto *per relationem* dal corrispondente tasso impiegato nel regime composto come sembra lasciar presumere l'argomentazione, alquanto opaca e contraddittoria addotta in sentenza. Si riporta, infatti, in sentenza: *'un capitale di 1.000 euro, al tasso del 10% con scadenza biennale, genera 200 euro di interessi in capitalizzazione semplice e 210 in capitalizzazione composta, dovendosi tener conto in quest'ultimo caso degli interessi maturati alla scadenza del primo anno'*; per giungere alla considerazione: *'Utilizzando, invece, due tassi finanziariamente equivalenti, nell'esempio dato il 10% composto e il 10,50% semplice (sul biennio), si constata che il regime composto non genera un maggior onere finanziario rispetto al regime semplice (in entrambi i casi, 210 euro) e quindi l'art. 1283 c.c. è evocato a sproposito per colpire un'operazione finanziaria, in regime composto, perfettamente equivalente all'altra pienamente lecita, in regime semplice. La questione, se sia più oneroso a parità di elementi il regime semplice o quello composto, si rivela quindi mal posta, al limite dell'illogicità, così come appare illogico chiedersi se, dato un percorso definito A-B, si percorra più strada, usando come unità di misura il miglio terrestre oppure il chilometro'*;²⁶ giungendo infine a porre la questione in una prospettiva in parte condivisibile, ma non esaustiva, senza tuttavia trarne le dovute evidenze: *'La questione non è, quindi, se sia più oneroso il regime semplice o quello composto, ma se il tasso d'interesse sia rappresentato in modo corretto, secondo la legge sulla trasparenza bancaria'*

Nel rispetto del menzionato *tasso rappresentato in modo corretto* in contratto, con la *spettanza* degli interessi commisurata a 210, se l'assenso nella pattuizione è raccolto sul 10%, a prescindere dalle modalità di pagamento si configura anatocismo; se, invece, è raccolto sul 10,50% il tasso è correttamente rappresentativo del rapporto proporzionale dell'art.1284 c.c. Rimane sostanzialmente ininfluenza che la *debenza* nel pagamento venga calcolata al 10% in regime composto o al 10,50% in regime semplice. L'aspetto di rilievo, per l'operatore che accede al credito, è il rapporto dell'importo corrisposto a titolo di interessi, in ragione d'anno

²⁶ *'Volendo spingere oltre questo ragionamento, tutti converranno che è inutile confrontare numeri "assoluti", poiché 1 miglio terrestre per definizione non equivale a 1 chilometro (1 miglio = 1,6 km), ma che, se il confronto viene fatto tra grandezze equivalenti (5 miglia = 8 chilometri), la strada percorsa A-B è identica'*. Come si mostrerà nel proseguo, nell'ammortamento alla francese, oltre alla diversa metrica impiegata, attraverso il *roll over* dei rimborsi, lo stesso percorso da A a B viene allungato.

[$210/(1.000 \times 2 \text{ anni})$], espresso nella metrica proporzionale dell'art. 1284 c.c. riportato in contratto. Più del rilievo che *il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidano*, risulta dirimente che la metrica convenzionale di espressione contrattuale del tasso ex art. 1284 c.c. venga uniformemente, e universalmente per l'intero mercato del credito, espressa nella semplice modalità proporzionale: rapporto, in ragione annuale, di obbligazione accessoria su obbligazione principale.²⁷

Il tasso composto non è altro che una diversa metrica di espressione del costo del finanziamento che fonde in un'unica aliquota il costo effettivo e il costo figurativo espresso dai tempi di pagamento, impiegato esclusivamente nel mercato finanziario. Nel settore del credito, il criterio proporzionale, espresso dall'art. 1284 c.c., esprime, invece, il costo monetario effettivamente corrisposto, tenuto distinto e separato dai tempi di pagamento contemplati in contratto. Nella dinamica contro-intuitiva, racchiusa nell'utilizzo del TAN in regime composto, si realizza un concreto impedimento alla conoscenza e consapevolezza della dimensione del prezzo espresso dagli interessi posti a carico dell'operatore *retail*, con sostanziale pregiudizio per l'equilibrio economico-finanziario dell'impegno assunto.²⁸

²⁷ Solo con l'obbligazione principale definita compiutamente nei suoi valori, iniziale e periodale – direttamente richiamati in contratto o indirettamente definiti dal criterio di rimborso – con l'impiego dell'imputazione degli interessi riferiti al debito residuo, così come per l'ammortamento all'italiana, si consegue la medesima spettanza del regime semplice (Cfr.: *La problematicità dell'ammortamento alla francese*, in assoctu.it, in via di approntamento).

²⁸ Il regime finanziario composto costituisce la metrica di misurazione idonea ad un mercato efficiente e concorrenziale che renda indifferente finanziariamente il pagamento immediato degli interessi o il pagamento differito capitalizzato. Questo modello teorico incontra una soddisfacente rispondenza nel mercato finanziario, ricomprendente la generalità dei valori mobiliari, siano essi di natura obbligazionaria o di partecipazione. Il medesimo modello non può *sic et simpliciter* essere esteso al mercato del credito; non è funzionale a tale mercato in quanto risultano assenti i presupposti per un corretto funzionamento: l'asimmetria informativa e contrattuale, accompagnate dall'endemica carenza di concorrenza, tendono a creare diffuse rendite di posizione che, con una metrica di valutazione complessa, amplificherebbero squilibri e disfunzioni del mercato stesso. Nel contemperare esigenze diverse, il legislatore ha individuato per il mercato del credito una via mediana, introducendo un temperamento al principio generale del regime composto: ha consentito il pagamento anticipato degli interessi maturati, prima della scadenza del capitale, vietando, per contro, il fenomeno equipollente e complementare, della capitalizzazione degli interessi stessi. Con ciò si è voluto esclusivamente evitare che il prenditore del credito rimanesse 'avvitato' nella spirale ascendente della lievitazione esponenziale. Solo in questa seconda tipologia del regime composto (con capitalizzazione degli interessi) si ravvisano, infatti, concrete circostanze di rischio che il debitore venga gradualmente condotto al *default* e/o al sovraindebitamento. Questa scelta, tuttavia, crea una sostanziale distinzione fra matematica e diritto. Due fenomeni, perfettamente equipollenti sul piano matematico, trovano in campo giuridico una differenziazione: nella

Così come per la lunghezza occorre esprimerne il valore in una predeterminata unità convenzionale di misura (chilometro o miglio), per esprimere l'equivalenza fra il denaro a pronti e quello a termine, si pattuisce la velocità costante di produzione degli interessi convenzionalmente espressa dal tasso che, per i finanziamenti ordinari, è prescritto dall'art. 1284 c.c. nella misura proporzionale, ordinariamente espressa dal regime semplice. L'art. 1283 c.c. attiene propriamente all'algoritmo di impiego del tasso corrispettivo ex art. 1284 c.c., corrispondente alla *spettanza* degli interessi convenuta in contratto, indipendentemente dai tempi di pagamento (purché si tratti di interessi venuti ad esistere), dall'algoritmo e finanche dal parametro impiegato nella corrispondente *debenza* di pagamento. La criticità dell'anatocismo nei finanziamenti si risolve in un mero problema di trasparenza pattizia. Per un finanziamento decennale di € 1.000 con rimborso in unica soluzione di capitale ed interessi, prevedere un TAN del 10% in regime composto o un TAN del 15,94% in regime semplice conduce al medesimo risultato economico (€ 2.540), ma solo quest'ultimo costituisce l'effettivo prezzo ex art. 1284 c.c., espressione economica del costo in ragione d'anno al quale va incontro il mutuatario.²⁹ Già nel '92 A. Nigro riconduceva l'anatocismo all'interno della tematica

valutazione giuridica entrano ulteriori variabili, informate a valutazioni qualitative, che il matematico, nel modello teorico del libero mercato, trascura. Nella distinzione fra le due alternative del regime composto possono trovare soluzione le criticità che insorgono nell'analisi dei piani di ammortamento progressivo, dove non sempre il pagamento anticipato degli interessi maturati è posto in contrapposizione alla lievitazione esponenziale degli stessi.

²⁹ Nel regime semplice la produzione di interessi su interessi è esclusa, ma è altresì escluso che il pagamento degli interessi avvenga in un momento anticipato rispetto alla scadenza del capitale: è questa una qualità definitoria del regime semplice. L'ordinamento, con l'art. 1284 c.c. impone la velocità costante e proporzionale di produzione degli interessi rispetto al capitale ma, consentendo alle parti di convenire il pagamento degli interessi maturati, anticipato rispetto alla scadenza del capitale di riferimento, legittima il regime composto, nella modalità 'leggera' del pagamento periodico, che lascia invariata l'espressione monetaria della spettanza convenuta.

Costituiscono caratteri definitori del regime semplice l'uniforme proporzionalità degli interessi al capitale e al tempo di utilizzo, congiuntamente all'unitarietà della corresponsione degli stessi in uno con il rimborso del capitale alla scadenza. Nel regime composto tali caratteri ricorrono, su un piano alternativo, disgiuntamente: i) nel pagamento periodico degli interessi, anticipato rispetto alla scadenza del capitale di riferimento (tipo *Bullet*) si riscontra, di regola, il carattere proporzionale, ma viene meno l'unitarietà del pagamento degli interessi con il rimborso del capitale; ii) nella capitalizzazione degli interessi, alla scadenza del capitale (tipo *Zero coupon*), si riscontra l'unitarietà della corresponsione degli stessi con il rimborso del capitale, ma viene meno la proporzionalità a seguito della produzione secondaria degli interessi. Come accennato, l'ordinamento dispone, per l'espressione degli interessi convenuti nel credito, esclusivamente l'impiego del tasso informato alla metrica proporzionale, mentre non esige il rispetto del menzionato carattere di unitarietà, consentendo alle parti di convenire il

della trasparenza.³⁰

Nella pattuizione contrattuale si riporta, d'ordinario, il parametro finanziario dato dal TAN (Tasso Annuo Nominale) il quale, tuttavia, sul piano giuridico, assolve propriamente la funzione di tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. I due valori di regola coincidono, ma concettualmente non sono propriamente sovrapponibili. La norma prescrive l'indicazione in contratto del prezzo espresso dal tasso ex art. 1284 c.c., non del TAN, che riveste, invece, la funzione di parametro matematico dipendente, il cui impiego deve necessariamente esprimere l'importo dell'obbligazione accessoria, corrispondente, nella proporzione al capitale, al tasso ex art. 1284 c.c. Il TAN nell'uso matematico, può essere declinato vuoi in regime semplice, vuoi in regime composto, con esiti economici distinti.³¹ Quando

pagamento degli interessi anche prima della scadenza del capitale, purché maturati. Nel prescrivere esclusivamente il carattere di proporzionalità, la metrica del tasso disposta dall'art. 1284 c.c. travalica il regime semplice, comprendendo anche il regime composto quando gli interessi conservano la natura primaria che lascia invariato l'importo proporzionale del regime semplice, ancorché corrisposto anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale. E' questo un aspetto sostanziale che frequentemente sfugge ai matematici i quali, assorbiti dall'egemonia della matematica finanziaria, assimilano *tout court* l'impiego del regime composto all'anatocismo.

³⁰ A. Nigro, *'La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive'*, in Dir. Banc., 1992, I, p. 421.

'Ancorché il finanziamento Bullet e quello Zero coupon presentino, sotto l'aspetto propriamente finanziario, costi equivalenti, il primo risulta legittimato dall'ordinamento in quanto scompone il tasso composto, distintamente, nel rapporto proporzionale degli interessi al capitale, dettato dall'art. 1284 c.c. e, separatamente, nelle modalità di pagamento; il secondo, invece, nell'espressione sintetica del tasso composto, presenta, una celata maggiorazione del carico di interessi, rivolta a compensare finanziariamente la dilazione temporale del pagamento degli stessi'. (R. Marcelli, *L'anatocismo nei finanziamenti con ammortamento graduale. Matematica e diritto: due linguaggi che stentano ad incontrarsi*, Banca Borsa e Tit. di Cred. 2021, n. 5).

³¹ Emerge chiaramente che il vincolo di proporzionalità dettato dall'art. 1284 c.c., delimita l'applicazione del tasso quale parametro di calcolo (TAN) ad un ambito più ristretto di quello ricoperto nella matematica finanziaria. D'altra parte, il regime dell'interesse composto, come mostrato, non si pone in un rapporto di sinonimia con l'anatocismo, bensì è il *Genus* nel cui ambito si colloca l'anatocismo come *Specie* quando gli interessi vengono capitalizzati, in luogo di essere pagati anticipatamente. Si usa talvolta indicare il primo con 'regime di capitalizzazione degli interessi (o esponenziale)' e il secondo con 'regime degli interessi anticipati', per distinguerli dal 'regime di capitalizzazione semplice', nel quale, nei periodi intermedi prima della scadenza del capitale, non interviene né pagamento né capitalizzazione degli interessi maturati. L'anatocismo si identifica solo con la prima delle due anime che caratterizzano il regime composto.

'... mentre in un regime di capitalizzazione semplice, il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa sua caratteristica se declinato in regime di capitalizzazione composta: in questo secondo caso, per via della capitalizzazione, il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo costo

interviene la capitalizzazione periodica degli interessi, il TAN viene a perdere la funzione di tasso convenzionale, in quanto, l'algoritmo impiegato viene a ricomprendere interessi secondari e, quindi, al TAN corrisponde una *spettanza* degli interessi maggiore di quella definita nella metrica proporzionale del tasso convenzionale ex art. 1284 c.c.³²

Appare alquanto assodato che la produzione di interessi su interessi – a qualunque titolo e in qualunque modalità o algoritmo sia espresso - rientri nel divieto posto dalla norma, come altrettanto assodato risulta che **le norme richiamate (artt. 821, 1283, 1284 c.c. e art. 117, 120 TUB) regolano la pattuizione, propriamente nel tasso convenuto con il quale**

dell'operazione' (C. Romano, *L'ammortamento a rata costante: anatocismo e trasparenza. Nuovi sviluppi della dottrina e della giurisprudenza*, Convegno Assoctu 21 maggio 2021, in *assoctu.it*). Come detto, tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. e TAN, ancorché espressi di regola nella medesima percentuale, rispondono a concetti distinti, l'uno giuridico, l'altro matematico: a causa dell'improprio utilizzo terminologico del TAN in luogo del tasso corrispettivo ex art. 1284 c.c., si riscontra frequentemente un uso promiscuo dei due tassi.

³² Il dettato degli artt. 820, 821, 1283 e 1284 c.c., nonché dell'art. 120 TUB, interessa esclusivamente la velocità di produzione (maturazione) espressa nel rapporto proporzionale al capitale. Il tasso relativo alla '*spettanza*' degli interessi ricompresa nel valore della rata calcolata in regime composto, capitalizza gli interessi, accelerandone la produzione. Per giunta, la capitalizzazione degli interessi implicita nella rata, nelle modalità ordinariamente adottate dagli intermediari, viene frequentemente applicata in ragione della periodicità della rata. L'esigibilità infrannuale della rata rimane distinta dal regime di capitalizzazione adottato, rispondendo a concetti distinti e separati. Nei piani di ammortamento, quando le rate sono disposte con cadenza infrannuale, si riscontra frequentemente l'adozione del tasso nominale proporzionale nella periodicità infrannuale pari a $j_m = i/m$, in luogo del tasso equivalente $j_m = (1+i)^{1/m} - 1$. Con tale improprio espediente si introduce un'ulteriore maggiorazione, riportando la capitalizzazione dalla frequenza annuale alla frequenza infrannuale. Senza alcuno specifico assenso, quando è prevista la periodicità infrannuale delle rate, viene celata anche la capitalizzazione infrannuale, attraverso un'impropria formula di calcolo, contraria alle regole di matematica finanziaria, fatte proprie dalla Banca d'Italia ed esplicitamente espresse, sino al 2015, nell'allegato 4B delle norme di trasparenza. (Cfr. nota n. 5; cfr. anche E. Levi, *Corso di Matematica finanziaria e attuariale*, Giuffrè 1964, pagg. 238 e segg.; R. Marcelli, *L'ammortamento alla francese nei prestiti a larga diffusione: l'opacità delle rate infrannuali*, in *Contratti*, 2021, 4;). Questo aspetto viene frequentemente confuso e/o trascurato nei lavori che si sono occupati del tema (cfr.: Silvestri e Tedesco, *Sulla pretesa rateale dei prestiti secondo il metodo "francese"*, in *Giur. Merito*, I, 2009, 82; Mantovi e Tagliavini, *Anatocismo e capitalizzazione annuale degli interessi*, in *dirittobancario.it*, giugno 2015).

Per altro, l'art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio '00, prima dei mutamenti introdotti dal legislatore all'art. 120 TUB, prevedeva che le clausole relative alla capitalizzazione infrannuale degli interessi non avessero effetto se non fossero specificatamente approvate. Ma prima ancora di essere specificatamente approvate, devono essere specificatamente riportate nel testo del contratto, attraverso modalità compiutamente acquisibili alla consapevolezza del prestatore.

gli interessi si generano in rapporto al capitale, a prescindere dalle modalità con quali gli stessi vengono corrisposti.³³ E' evidente lo stretto rapporto funzionale che lega l'art. 1283 c.c., integrato dall'art. 120 TUB, all'art. 1284 c.c.: ponendo il divieto di pattuire la produzione di interessi su interessi maturati, si esclude ogni forma di convenzione che, nel valore della *spettanza* complessivamente pattuita, possa indurre deviazioni che esondino la proporzionalità del tasso ex art. 1284 c.c. riportato in contratto.

* * *

Trib. Torino, 18 febbraio 2022. Giudice Astuni.

Devono logicamente escludersi dal calcolo del TAEG, in quanto estranei al programma di regolare esecuzione, gli interessi di mora e altre penali previste come conseguenza dell'inadempimento. L'erogazione di finanziamenti a condizioni del tutto analoghe a favore di soggetti con un merito creditizio omogeneo a quello del debitore assicurato, anche in assenza di polizza assicurativa, può considerarsi un chiaro indice in favore della natura facoltativa della polizza assicurativa, che ne esclude l'inclusione nel calcolo del TAEG.

Per la mora, utilizzando il tasso soglia 'rettificato', non si considera l'interesse di mora nel coacervo dei 'costi inerenti all'erogazione del credito', né sul piano della fattispecie, poiché il confronto si svolge tra il

³³ Ricordando l'ineludibile esigenza della corrispondenza biunivoca fra il tasso di interesse e l'ammontare degli interessi corrispondenti, non va trascurato quanto espresso da Scozzafava con riferimento al tasso ex art. 1284 c.c.: *Nel linguaggio degli operatori giuridici e della legge, dunque, gli interessi individuano prima di tutto una tecnica di quantificazione di una prestazione e, poi, anche determinati frutti civili, creando così una tale confusione, che la problematica degli interessi è sempre stata una delle più intricate della scienza civilistica. La confusione è accresciuta dal fatto che le norme alcune volte richiamano il termine interessi, per individuare e dettare regole destinate ad incidere sul corrispettivo che il creditore ritrae dai contratti di credito (frutti civili), altre volte, invece, le norme, nel richiamare il termine interessi, individuano e dettano le regole destinate ad incidere su meccanismo di quantificazione di una prestazione. Orbene, in questa seconda categoria di norme va annoverato l'art. 1283 del codice civile, dal momento che in sua assenza ed in mancanza di un'apposita convenzione tra i privati, la modalità di quantificazione che viene individuata con il termine interessi, diventerebbe un meccanismo incontrollabile.* (O.T. Scozzafava, L'anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare, I contratti, N. 3/2005).

Come riporta V. Barba *'L'interesse anatocistico si differenzia dall'interesse semplice per il modo di essere computato e in ragione della regola di matematica finanziaria che ne controlla la determinazione quantitativa'*. (V. Barba. *Interessi dovuti per effetto dell'inderogabile divieto di anatocismo*, Obbligazioni e Contratti. 2009, pag. 539).

solo tasso semplice di mora e il tasso soglia rettificato, né sul piano degli effetti giuridici, poiché l'eventuale superamento del limite di legge comporta la nullità del solo tasso di mora, fermo "il Prezzo del denaro", e l'applicazione, in sua vece, del tasso corrispettivo.

Nell'ammortamento alla francese la determinazione del valore della rata è universalmente calcolata secondo la legge di capitalizzazione composta. Le condizioni economiche sono determinate in modo univoco, visto che il contratto riporta capitale iniziale, tasso di interesse nominale, numero rate e l'importo della rata fissa. Il metodo di ammortamento, corrente nella pratica, calcola la quota degli interessi di ammortamento, ad ogni scadenza, sul capitale all'inizio di ciascun periodo. Poiché 'trova applicazione lart. 1194 c.c.' ciò vuol dire che la quota capitale è determinate, ad ogni scadenza, per differenza tra la rata costante e gli interessi liquidati nel periodo. Ai contratto non è allegata la c.d. tabella di ammortamento: l'assenza di questa tabella non implica indeterminatezza del contratto.

Si riconosce il significato allargato di "interessi scaduti", al di là della pura e semplice "esigibilità", intendendo "scaduto" – e quindi improduttivo di nuovi interessi ex art. 1283 c.c. - l'interesse che ha esaurito il periodo di maturazione. Tuttavia non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., nelle due forme tradizionali di imputazione della debenza alle distinte scadenze che caratterizzano l'ammortamento alla francese, in quanto in entrambe le imputazioni vi è coincidenza fra scadenza e pagamento degli interessi: 'si calcoli l'interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono ... non si da quindi il caso di interessi "scaduti" e nondimeno produttivi di interessi ulteriori ...'. 'La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell'operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell'art. 1283 c.c.'

- segue il testo integrale della decisione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED]/2020 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio per procura unita alla citazione dell'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA [REDACTED]

- attrice

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio per procura unita alla comparsa di risposta dell'avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio

- convenuta

Conclusioni. Per l'attrice. In via istruttoria. Dica il CTU se la formula con la quale la Banca ha calcolato la rata prevede il pagamento periodico degli interessi calcolati su tutto il debito residuo non ancora estinto e se ciò determina il venir meno della proporzionalità rispetto al tempo (oltre che al capitale) prevista dall'art. 821 c.c. comportando la conseguente maggiorazione della rata di ammortamento. In caso di risposta affermativa, dica se con l'applicazione della suddetta formula il monte interessi lievita in maniera esponenziale per il fatto che, al termine di ogni periodo di contabilizzazione degli interessi, il capitale impiegato incorpora gli interessi maturati, in modo tale che anche questi ultimi producano interessi nei periodi seguenti; dica conseguentemente se il suddetto effetto configura una forma 'nascosta' di capitalizzazione con produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta. Dica inoltre il CTU se il tasso di ammortamento o il tasso di mora convenuto in contratto abbia superato il tasso soglia ex legge 108/96.

Nel merito: accertare e dichiarare la nullità parziale di entrambi i mutui, ipotecario e chirografario, oggetto di causa per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB e per difetto della forma scritta e la illegittimità dei piani di ammortamento, stante la omessa specificazione del regime di calcolo dell'interesse, l'applicazione surrettizia, illegittima, non pattuita della capitalizzazione composta e la mancanza di pattuizione sul tasso e sul prezzo, con

conseguente necessità di delegare al C.T.U. di rideterminare i rapporti dare-avere applicando il tasso legale in regime di interesse semplice. In ogni caso, col favore delle spese”.

Per la convenuta: “Nel merito ed in via principale: contestati tutti i conteggi avversari, si chiede di rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata mandando completamente assolta [REDACTED] da ogni e qualsivoglia pretesa dell’attore. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

In ogni caso, sin da adesso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove.

Con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di [REDACTED] ex art. 52 D. lgs. 196/2003.

Il presente procedimento, infatti, ha ad oggetto le conseguenze civilistiche del reato di usura asseritamente attribuito a [REDACTED] nell’ambito delle vicende di cui trattasi.

Al riguardo, deve segnalarsi che si è recentemente diffuso un utilizzo spesso pretestuoso e strumentale della disciplina in tema di usura, finalizzato ad indurre gli operatori a rinegoziare le condizioni contrattuali anche a fronte di pattuizioni pienamente legittime.

Si sottolinea quindi che la macroscopica crescita di procedimenti basati sull’utilizzo talvolta improprio della normativa sull’usura determina un grave ed ingiustificato pregiudizio reputazionale per gli operatori che, in attesa degli accertamenti definitivi (spesso in secondo o terzo grado) vengono accusati di praticare interessi usurari ai sensi dell’art. 644 c.p., talché i dati dei soggetti coinvolti sono pertanto assimilabili a tutti gli effetti ai “dati giudiziari” di cui alla lett. e) dell’art. 4 del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), anche in relazione all’art. 17 del medesimo Codice.

Sussistono quindi legittimi motivi affinché i dati e le generalità di [REDACTED] del tutto irrilevanti in relazione alle questioni giuridiche trattate, vengano omessi da ogni provvedimento emanato nel presente procedimento, ai sensi dell’art. 52 D. lgs. 196/2003 e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010.

[REDACTED] formula pertanto istanza affinché sia disposta l’apposizione, in tutti i provvedimenti relativi al presente procedimento, dell’annotazione di cui all’art. 52 D. lgs. 196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento per le finalità ivi indicate, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I contratti.

In data 25.7.2019, l’attrice ha acceso un prestito personale con [REDACTED] sottoscrivendo il contratto di finanziamento n. [REDACTED] per l’importo totale di € 10.508,47 di cui € 508,47 per il finanziamento di

una polizza assicurativa (doc. 2-3 conv.). Con il medesimo contratto, inoltre, sono state finanziate anche le spese di istruttoria pari ad € 200,00 per un totale capitale finanziato, dunque, pari ad € 10.708,47 (cfr. doc. 2 conv.).

Il rimborso del prestito, con interessi al tasso fisso del 10,45% (TAN), è stato previsto in 72 rate mensili di € 200,82 ciascuna (la prima incrementata dall'imposta di bollo ex lege dovuta nella misura di € 16,00) a decorrere dal 30.8.2019 oltre al pagamento di spese di incasso rata pari ad € 1,50 /mese.

Il TAEG (dettato ai fini trasparenza calcolato con riferimento all'anno civile ipotizzando 12 mesi di durata uguale ai sensi di legge del D.M Tesoro 6 maggio 2000) è stato indicato nella misura del 12,14%, mentre il TEG ai fini della legge n. 108/96 risultava pari, al momento della sottoscrizione, al 14,15%, comprensivo della polizza assicurativa in quanto a copertura del credito di [REDACTED] pertanto rilevante secondo le vigenti Istruzioni di Banca d'Italia.

Il contratto n. [REDACTED] è stato concluso il 4.4.2019, ha natura di prestito personale, con l'importo totale di € 30.884,00 di cui € 2.376,00 per estinzione di un precedente contratto, € 27.500,00 quale liquidità aggiuntiva; € 1.008,00 per il finanziamento di una polizza assicurativa (doc. 5 - 6). Con il medesimo contratto, inoltre, venivano finanziate anche le spese istruttorie pari ad € 300,00 per un totale capitale finanziato, dunque, pari ad € 31.184,00 (cfr. doc. 5).

Il rimborso del prestito, con interessi al tasso fisso dell'8,90% (TAN), è stato previsto in 84 rate mensili di € 500,14 ciascuna (la prima incrementata dall'imposta di bollo ex lege dovuta nella misura di € 16,00) a decorrere dal 15.5.2019 oltre al pagamento di spese di incasso rata pari ad € 1,00/mese.

Il TAEG (dettato ai fini trasparenza calcolato con riferimento all'anno civile ipotizzando 12 mesi di durata uguale ai sensi di legge del D.M Tesoro 6 maggio 2000) è stato indicato nella misura del 9,70%, mentre il TEG ai fini della legge n. 108/96 risultava pari, al momento della sottoscrizione, al 9,68%, senza computare l'imposta sostitutiva perché espressamente esclusa dall'art. 644 c.p., né la polizza assicurativa finanziata, perché non diretta alla copertura del rischio di credito.

Entrambi i contratti prevedono una disciplina comune sui ritardi di pagamento (art. 11) e la decadenza dal beneficio del termine (art. 12). In particolare, per i ritardi, l'art. 11 prevede che "in caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente è tenuto a corrispondere a [REDACTED] oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" [...], a seguito di: a) eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti da [REDACTED] e/o da enti esterni incaricati da [REDACTED], b) eventuali interventi legali", sostanzialmente consistenti in rimborsi per le spese di intervento effettivamente sostenute, pari a una quota percentuale dell'insoluto: "in caso di modalità di rimborso tramite addebito diretto in conto corrente: • per primo insoluto, 12% dell'importo scaduto; • per ciascuno dei successivi insoluti, 20% dell'importo scaduto. Addebito minimo pari ad

euro 10,00 (euro 5,00 in caso di importo rata insoluto minore o uguale ad euro 15,00) e addebito massimo pari ad euro 90,00. - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da

██████████
In caso di decadenza dal beneficio del termine, l'art. 12 prevede invece l'obbligo del Cliente di versare a ██████████ in unica soluzione, oltre al capitale residuo e agli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate e le spese per gli eventuali interventi di recupero, anche "gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile" nella misura dell'1% mensile (12% annuo). Le "Informazioni europee di base", anche in tal caso, prevedono l'addebito dei seguenti importi: "- per indennizzo a seguito di interventi di recupero stragiudiziale: 5% della quota capitale del debito residuo divenuto immediatamente esigibile (sono escluse dal calcolo le rate non pagate che hanno determinato la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine);

- per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da ██████████

- gli interessi mensili di mora al tasso del 1% calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile".

2. TAEG. La prima contestazione dell'attrice, su entrambi i contratti, verte sulla "errata indicazione del TAEG", poiché essa sostiene che il costo della copertura assicurativa accesa, in entrambi i casi, sia stato indebitamente escluso.

Il TAEG è un indicatore sintetico che rappresenta al cliente il costo globale, espresso su base annua e in percentuale, che egli dovrà sostenere per eseguire il contratto di credito e consiste, su un piano tecnico, nel tasso (c.d. di attualizzazione) che rende eguali, su base annua, i valori di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore.

Riguardando ogni pagamento previsto, a qualsiasi titolo (eccettuati i costi esclusi) e quale che sia la scadenza prevista, il TAEG svolge una fondamentale funzione di informazione alla clientela:

- riduce a un unico dato di sintesi il costo globale del credito, espresso su base annua;
- rende omogenee tra loro, e quindi comparabili, offerte di credito diverse, dello stesso o di altri intermediari, riguardanti prodotti della medesima specie e con caratteristiche (ammontare, durata, garanzie ecc.) identiche o simili;
- deve essere conseguentemente indicato non soltanto nel contratto e-o nel documento di sintesi allegato al contratto, ma prima ancora negli annunci pubblicitari e nel documento di sintesi che il cliente ha diritto di farsi consegnare prima della conclusione del contratto.

In quanto informazione precontrattuale, il calcolo del TAEG è basato su due assunti ipotetici:

- che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di

credito. Vedi oggi art. 19 comma 3 dir. 2008/48/CE: “il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito”. Analogamente, in precedenza, D.M. Tesoro 8.7.1992;

- che il parametro contrattuale per il calcolo di interessi e spese resti invariato per tutta la durata contrattuale, seppure il contratto ne prevede la variabilità (es. EURIBOR per il calcolo degli interessi).

Sulla base del primo assunto, devono logicamente escludersi dal calcolo del TAEG, in quanto estranei al programma di regolare esecuzione, gli interessi di mora e altre penali previste come conseguenza dell’inadempimento nonché i costi legati a vicende anomale del contratto, che non siano necessarie alla sua regolare esecuzione (ad es. accollo, restrizione di ipoteca, commissione di estinzione anticipata).

Nell’impianto della II direttiva sul credito ai consumatori (dir. 2008/48), recepita con d.lgs. 13.8.2010 n. 141, il “costo totale del credito” rilevante ai fini del calcolo del TAEG considera espressamente “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (art. 121 co.1 lett. e); il TAEG include oggi “anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” (art. 121 co. 2). Il co. 3 dell’art. 121 ha infine attribuito alla Banca d’Italia il potere di stabilire, in conformità alle deliberazioni del CICR, “le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.

Banca d’Italia ha esercitato questo potere con le cit. disposizioni sulla “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” del 9.2.2011, stabilendo nella Sezione VII, dedicata al credito ai consumatori, che “il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte” (§ 4.2.4.) e che questa medesima disciplina si applichi anche, al di fuori del credito ai consumatori, per il calcolo del TAEG riguardante “i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio” (Sez. II, § 8).

Per quanto attiene agli effetti, la normativa sul credito ai consumatori, e specificamente l'art. 125-bis TUB, regola espressamente le conseguenze di un'omessa o inesatta rappresentazione del TAEG, prevedendo la nullità delle "clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124" (comma 6) e che "nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese [...]".

Poiché i premi assicurativi rientrano nel "costo totale del credito", e quindi devono essere considerati ai fini del TAEG, "se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte" (art. 121 co. 2) s'è posta la questione di individuare criteri affidabili, per distinguere tra polizze obbligatorie e facoltative. Il condiviso orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, escluse le ipotesi estreme, nell'uno e nell'altro senso, di ritenere cioè obbligatoria qualsiasi polizza assicurativa coeva al contratto, ciò che contraddice la previsione di legge, che richiede un nesso di strumentalità tra accensione della polizza e conclusione del contratto di credito (in assoluto o a certe condizioni), o di ritenere al contrario facoltativa qualunque polizza dichiarata come tale dalle parti, ciò che contraddice l'evidente imperatività della disciplina e quindi la sua indisponibilità da parte dell'intermediario, ha affermato che "in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti

l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento' (ABF Collegio coordinamento 12.9.2017 n. 10621).

In particolare, la prova liberatoria dell'intermediario, che impedisce la riqualificazione della polizza assicurativa quale servizio accessorio obbligatorio, per concludere il contratto di credito o concluderlo alle condizioni concretamente offerte, consiste nella prova di "aver offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione. In tal caso, infatti, appare chiara non soltanto la facoltà del cliente di stipulare o non stipulare il servizio accessorio (che, quindi, non potrà considerarsi necessario 'per ottenere il credito' per mera volontà del finanziatore), ma anche l'indipendenza funzionale del contratto di finanziamento rispetto al contratto di assicurazione, che, di conseguenza, non potrà essere considerato obbligatorio neppure per ottenere 'il credito (...) alle condizioni offerte'. Del pari, l'intermediario può dimostrare di avere concesso altri finanziamenti a condizioni analoghe a quelle offerte al debitore-assicurato, pur in assenza di una polizza assicurativa, ad altri soggetti aventi lo stesso merito creditizio. L'erogazione di finanziamenti a condizioni del tutto analoghe a favore di soggetti con un merito creditizio omogeneo a quello del debitore assicurato, anche in assenza di polizza assicurativa, può considerarsi, infatti, un chiaro indice in favore della natura facoltativa della polizza assicurativa, che, alla luce della prassi seguita dall'intermediario finanziatore, può ritenersi irrilevante per la concessione del credito e per la determinazione delle condizioni offerte" (ABF 10621/2017, cit.)

La successiva pronuncia del Collegio di coordinamento ABF, 26.7.2018 n. 16291, pur vertendo in tema di usura e non di trasparenza delle condizioni contrattuali nel credito ai consumatori, si riallaccia a questa giurisprudenza e offre un'interessante griglia per la comparazione tra due offerte di credito, al fine di giudicare l'identità/differenza di condizioni. In particolare, si legge in questa pronuncia che "- è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti; - è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti; - i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono: 1. TAN: scostamento marginale ± 50 bp; 2. durata: $\pm 25\%$; 3. importo: $\pm 25\%$; 4. periodo di offerta: ± 3 mesi; 5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti 'comparativi', almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati)".

Inoltre, prosegue la decisione n. 16291/2018, “la verifica dei suddetti ‘scostamenti’ non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l’impatto complessivo (ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in difetto; il raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la sostanziale difformità del contratto prodotto a comparazione). Quanto alla prova di ‘aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza’, l’aver offerto lo stesso TAN comprova l’offerta delle stesse condizioni senza polizza”.

2.1. Riguardo al contratto n. 21171043 del 25.7.2019 esistono questi plurimi e convergenti elementi che, secondo le convincenti regole di giudizio elaborate dall’ABF, depongono in modo univoco per la non obbligatorietà della polizza:

- sia le Informazioni europee di base, sia il contratto definiscono espressamente la polizza come facoltativa; i caratteri cubitali soddisfano l’esigenza informativa del cliente e consentono di interpretare la sottoscrizione della polizza come sintomatica di una libera scelta

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. In caso di scelta di una polizza sul mercato, l’importo del premio assicurativo non sarà finanziato

- la polizza assicurativa prevede la facoltà di recesso entro 60 gg. dalla stipulazione (doc. 3 conv., pag. 9 di 78 e passim), con diritto al rimborso del premio versato, senza che il contratto di finanziamento preveda il diritto della Banca di pretendere una garanzia sostitutiva o avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
- la convenuta ha offerto altresì la prova comparativa, producendo in giudizio (doc. 8) altri due contratti che sono utilmente confrontabili con quello concluso dall’attrice, perché presentano scostamenti che rientrano nel range di oscillazione consentito da ABF 26.7.2018 n. 1629, ossia. 1. TAN: scostamento marginale ± 50 bp; 2. durata: $\pm 25\%$; 3. importo: $\pm 25\%$; 4. periodo di offerta: ± 3

mesi e risultano dichiaratamente (pag. 2 e 9 di 13) privi di coperture assicurative.

21171043	29/07/2019	10.708,47	72	10,50	Rischio alto	SI
21171937	29/07/2019	10.100,00	60	10,50	Rischio alto	NO
21143842	25/07/2019	12.240,00	72	10,50	Rischio alto	NO

In rosso il contratto stipulato dalla [REDACTED]

2.2. Con riguardo al contratto n. [REDACTED] gli elementi sono sostanzialmente i medesimi:

- Informazioni europee di base e contratto definiscono espressamente la polizza come facoltativa, anche in tal caso a caratteri cubitali;
- anche in tal caso [REDACTED] ha offerto la prova comparativa della facoltatività della polizza, tramite produzione in giudizio di altri due contratti (doc. 9 conv.), che hanno condizioni simili e non contengono la previsione della polizza

C_PRAT	D_LIQUID	CAPIT	N_RATE	TAN	Rating	polizza
20615353	04/04/2019	31.184,00	84	8.90	Rischio alto	SI
20612615	03/04/2019	24327,00	84	8,90	Rischio alto	NO
20609071	03/04/2019	30.300,00	84	8,90	Rischio alto	NO

In rosso il contratto stipulato dalla sig. [REDACTED]

- ulteriore, specifico motivo di facoltatività si trae dalle sue caratteristiche. Si tratta infatti di un'assicurazione danni, denominata "Personal Protection Plus", di tipo sanitario, che copre "i rischi alla persona a seguito di malattia o infortunio" e assicura "assistenza domiciliare", "indennizzo per intervento chirurgico" in una misura prestabilita, variabile secondo la classe di gravità dell'intervento, "diaria da ricovero e ingessatura"; l'ammontare degli indennizzi dovuti non è in generale collegato al credito e nemmeno può affermarsi che l'intermediario sia stato indicato come beneficiario delle prestazioni. In definitiva, non sussiste, salvo la contestualità, alcuno degli elementi indiziari che la giurisprudenza utilizza per qualificare la polizza come richiesta per contrarre il finanziamento o contrarlo alle condizioni date.

3. Usura.

Ai fini dell'elaborazione del tasso medio effettivo globale (TEGM), da cui ricavare aritmeticamente "il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari", e della verifica (TEG) da parte del singolo contratto di credito del rispetto del limite di legge, risultante dal D.M. pubblicato e vigente nel

trimestre di accensione del finanziamento, le Istruzioni di Banca d'Italia vigenti al tempo della stipulazione considerano (§ C.4, n. 5) come costi inclusi “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.

Per contro, come si legge in nota, “i contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento”.

La nozione accolta di polizza collegata all'erogazione del credito è evidentemente più ampia di quella adottata ai fini del TAEG, poiché comprende, oltre alle polizze obbligatorie (“per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”), anche quelle facoltative, se “intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore” e contestuali alla concessione del finanziamento. Per contro, la sola contestualità non è sufficiente ad affermare che la polizza è collegata all'erogazione del credito, se essa “non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito”.

3.1. Al contratto n. ██████████ del 25.7.2019 è collegata una polizza assicurativa Credito Protetto ██████████ contestuale alla stipulazione del finanziamento, a copertura dei rischi “decesso tutte cause, invalidità permanente da infortunio o malattia, ricovero ospedaliero da infortunio o malattia”, dichiaratamente a garanzia del finanziamento.

L'attrice confonde ripetutamente il TAEG, richiesto ai fini della trasparenza, col TEG, previsto dalla legge n. 108/96, e pretende di sommare al TEG indicato dall'intermediario in contratto (14,15%) il peso della polizza assicurativa, che essa indica (usando la perizia di parte doc. 1 att.) nel 5,08%, con conseguente superamento del limite di legge vigente *ratione temporis*.

Tuttavia, il pagamento del premio è stato finanziato e quindi diluito sull'intera durata contrattuale, come quota parte delle rate, anziché pagato dall'attrice in unica soluzione, con mezzi propri, alla stipulazione, come sembra implicitamente supporre il perito dell'attrice. Inoltre, è evidente che il TEG indicato dall'intermediario “ai sensi della normativa in materia d'usura” (14,15%), essendo superiore al TAEG (12,14%), non può che comprendere il costo del premio assicurativo finanziato

dall'intermediario, che non deve pertanto essere conteggiato una seconda volta, come invece artatamente pretende l'attrice, al fine di presentare il contratto come usurario.

3.2. La polizza assicurativa stipulata contestualmente al contratto n. 20615353 del 4.4.2019 è, come ricordato sopra, una polizza di tipo sanitario, che non serve ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito e non deve essere computata nel TEG, che l'intermediario ha indicato nella misura del 9,68% e quindi sostanzialmente in linea col TAEG (9,70%), meno l'imposta di bollo (notoriamente non rilevante ai fini di usura ex art. 644 c.p.).

4. (Segue). Mora e oneri eventuali.

Ancora in punto usura, l'attrice contesta, su entrambi i contratti di finanziamento, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio del 12% annuo, per il caso di decadenza dal beneficio del termine, oltre al possibile addebito delle spese di recupero del credito, per il caso di interventi stragiudiziali o legali effettivamente sostenuti.

La domanda è infondata.

Il dato normativo dell'art. 2 comma 1 della legge n. 108 prescrive che il tasso medio sia, oltre che "effettivo in ragione d'anno", anche onnicomprensivo. Per conseguenza, anche il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (comma 4), derivato aritmeticamente dal tasso medio, dovrebbe ritenersi onnicomprensivo e comprendere tutti i costi del credito: compresi gli interessi di mora, senza maggiorazioni.

Nondimeno, la giur. di legittimità, da ultimo con Cass. sez. un. 18.9.2020 n. 19597, ha concluso il dibattito aperto sul punto e statuito i seguenti principi di diritto: "la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del TEGM non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario [...] donde la formula TEGM più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto".

Il punto è trattato al § 7.i della motivazione, ove la Corte argomenta che "è del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e incertus quando del pagamento [...] onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili [...]. Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti anti-usura" e al § 7.ii dove la Corte argomenta che "l'esigenza del rispetto del principio di

simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali” e prosegue riconoscendo “significatività” al dato di 2,1 p.p., pur rilevato in anni precedenti (rectius, una tantum nel 2001), perché “all’evidenza reputato ancora attuale dall’autorità tecnica, dato che appunto esso viene mantenuto, sia pure a fini conoscitivi, nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del TEGM”.

È altresì evidente che Cass. sez. un. 18.9.2020 n. 19597, come altre precedenti pronunce delle sezioni semplici (cfr. Cass. 21470/17; Cass. 17447/19; Cass. 26286/19), pur utilizzando il tasso soglia “rettificato”, non considera l’interesse di mora nel coacervo dei “costi inerenti all’erogazione del credito”, né sul piano della fattispecie, poiché il confronto si svolge tra il solo tasso semplice di mora e il tasso soglia rettificato, né sul piano degli effetti giuridici, poiché l’eventuale superamento del limite di legge comporta la nullità del solo tasso di mora, fermo “il prezzo del denaro”, e l’applicazione, in sua vece, del tasso corrispettivo.

Il punto è trattato al § 7.iv della motivazione: “ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l’applicazione dell’art. 1224 comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti [...] una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l’usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all’art. 1224 cod. civ., commisurato [...] alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola sugli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l’applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell’adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell’art. 1224 cod. civ., sempre che – peraltro – quelli siano lecitamente convenuti”.

Nel caso di specie, il tasso di interesse moratorio, pari all’1% mensile (12% annuo) è inferiore al tasso soglia di entrambi i contratti, rispettivamente del 16,4375% (contratto ██████████) e del 16,05% (contratto n. ██████████), e non può in alcun modo cumularsi con il tasso di interesse corrispettivo perché è calcolato sul solo capitale compreso nel debito scaduto e dovuto (vedi sopra § 1) soltanto per

il caso di decadenza dal beneficio del termine, ossia quando il pagamento degli interessi corrispettivi, legati al piano di ammortamento del mutuo, è cessato.

Il giudizio non può essere modificato per effetto degli oneri eventuali di recupero, collegati all'entità dell'insoluto, e dei quali non è nemmeno allegata la pretesa, dal lato dell'intermediario.

5. Ammortamento alla francese. Determinatezza delle condizioni contrattuali.

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, entrambi i contratti prevedono, nella parte delle "Informazioni europee di base", oltre al numero di rate mensili e al loro ammontare costante, che "trova applicazione l'art. 1194 c.c.. Il cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese; [...] - l'importo di ciascuna rata, indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta, sarà maggiorato delle spese di incasso e di gestione pratica [...]".

L'attrice contesta l'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese, a rata costante, come fonte di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso d'interesse, in violazione degli artt. 1284, 1346 e 117 TUB, e altresì come fonte di anatocismo vietato dagli artt. 821 e 1283 c.c.. Entrambe queste domande sono infondate.

Il piano di ammortamento a rata costante ("francese") prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o con altra periodicità) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito di ammortamento il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi. Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale: dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il corrispettivo dell'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale erogato.

Dato il capitale (C), il tasso di interesse periodale (i) e il numero di periodi di ammortamento (n), l'importo della rata costante (R) secondo il metodo francese è universalmente calcolato secondo la formula

$$R = C \frac{i}{1 - 1/(1 + i)^n}$$

Poiché il tempo (" n ") è esponente e non fattore, nella determinazione della rata costante è implicito l'uso della legge di capitalizzazione composta per il calcolo della rata.

Nella specie, le condizioni economiche sono determinate in modo univoco, visto che entrambi i contratti contengono tutti gli elementi necessari a risolvere l'equazione che precede, ossia capitale iniziale (C), tasso di interessi nominale (i), numero di rate (n) e la soluzione dell'equazione, ossia la rata fissa (R) di € 200,82 sul contratto n. [REDACTED] e di € 500,14 sul contratto n. [REDACTED]

Pertanto, la coerenza degli elementi contrattuali non consente alcun dubbio circa il fatto che la formula applicabile sia quella che precede, né consente di ricostruire o anche soltanto ipotizzare un piano di rimborso del finanziamento differente.

Il metodo di ammortamento, corrente nella pratica e usato anche nei contratti di mutuo all'odierno esame, calcola la quota degli interessi di ammortamento, a ogni scadenza, sul capitale "iniziale" (i.e. all'inizio di ciascun periodo) ancora in godimento al mutuatario e in base al tasso di interesse di periodo.

Poiché "trova applicazione l'art. 1194 c.c.", come si legge nelle "informazioni", ciò vuol dire che la quota capitale è determinata, a ogni scadenza, per differenza tra la rata costante e gli interessi liquidati nel periodo. Nell'invarianza della rata, alla decrescita della quota di interessi non può che corrispondere la crescita della quota capitale. Questo piano di ammortamento comporta la scadenza e il pagamento degli interessi anticipatamente rispetto al termine finale dell'operazione e comunque al rimborso del capitale che li ha generati.

Questa caratteristica è di piana evidenza, ove si consideri che l'interesse matura di rata in rata sull'intero capitale "iniziale" e che soltanto una frazione di quel capitale viene a scadenza insieme con gli interessi maturati, di modo che deve dirsi che il debito residuo "finale" (i.e. al termine di ciascun periodo) ha prodotto interessi, che scadono e sono disponibili per il pagamento, senza a sua volta scadere ed essere disponibile per il rimborso.

Ai contratti non è allegata la c.d. tabella di ammortamento, contenente il prospetto di ripartizione tra capitale e interessi di ciascun rimborso periodico. Al contempo, l'assenza di questa tabella non implica indeterminatezza del contratto e non impedisce al cliente di richiedere alla banca copia della tabella stessa, come documento contrattuale, secondo lo stabile indirizzo dell'Arbitro bancario finanziario (cfr. tra molte ABF Milano 3.5.2013 n. 2433). Cfr. anche Corte di Giustizia UE 9.11.2016, causa C-42/15, *Home Credit Slovakia*, secondo cui "l'art. 10, par. 2, lett. h) e i), Dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale".

6. (Segue). Capitalizzazione composta.

È stato correttamente osservato che la formula di calcolo della rata costante, ai fini della costruzione del piano di ammortamento francese, non comporta di necessità che la quota interessi sia calcolata sul capitale residuo e che, nell'invarianza dei dati economici del contratto (capitale, tasso, ammontare della

rata, numero di periodi) è possibile costruire un diverso piano di ammortamento – speculare al primo – calcolando gli interessi, anziché sul capitale residuo, sulla quota capitale che viene a scadere o che in altri termini ciascuna rata comprenda una quota di capitale e gli interessi maturati su quello stesso capitale, dall'accensione del prestito fino all'integrale rimborso e portando in evidenza il meccanismo dell'interesse composto.

Considerando che il montante a scadenza (somma di capitale e interessi) di un capitale produttivo di interessi composti è dato dalla formula $M = C \cdot (1+i)^t$ e che la quota capitale è determinata per conseguenza come $C = M / (1+i)^t$ si ha:

- per “ t ” (tempo) superiore a 1, la progressione geometrica del debito per interessi; specificamente, dato un tasso nominale (i) del 10% annuo, il denominatore $(1+i)^t$ assume i valori di 1,1 per $t = 1$; di 1,21 per $t = 2$; di 1,331 per $t = 3$, di 1,4641 per $t = 4$ ecc.;
- poiché la rata resta costante, la progressione geometrica dell'interesse implica il rimborso di quote capitali decrescenti, nondimeno produttive di interessi in proporzione sempre maggiori, in ragione del meccanismo dell'interesse composto.

Evidente peraltro che i due piani di ammortamento, in disparte la diversa – e per così dire speculare – composizione delle rate, per quote interessi e capitale, sono per ogni altro riguardo perfettamente fungibili ed equivalenti dal punto di vista economico e finanziario:

- identico è il capitale erogato;
- identica è la rata, determinata come sopra, a partire dai dati noti del capitale, del tasso di interesse, del numero di periodi di ammortamento;
- identico è per conseguenza il monte-interessi di ammortamento che il capitale è idoneo a produrre.

A partire da queste premesse, specificamente dalla composizione della rata che lascia in evidenza il meccanismo dell'interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza), si argomenta che la ragione del divieto di anatocismo consiste nella creazione di un argine alla progressione esponenziale del debito per interessi; che tale progressione esponenziale dipende dalla legge di capitalizzazione composta; che conseguentemente l'art. 1283 c.c. debba applicarsi, come norma materiale, anche per il tramite della frode alla legge ex art. 1344 c.c., non soltanto alla fattispecie regolata, ma a ogni altra convenzione (anteriore alla scadenza) che realizzi un risultato economicamente equivalente, di produzione di interessi su interessi. Quest'orientamento muove tuttavia dal fraintendimento della fattispecie e della *ratio legis* del divieto.

Nel fraseggio dell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) e rappresenta l'oggetto di una nuova autonoma obbligazione: nuovo debito per

interessi che la legge, in generale, vieta di assumere. Se si considera che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente” (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) “se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

La più ampia applicazione giurisprudenziale del divieto di anatocismo nell’ultimo ventennio, ossia la dichiarazione di nullità della clausola del c/c bancario che prevede la chiusura trimestrale del c/c “anche solo saltuariamente debitore”, ha allargato il significato di “interessi scaduti”, al di là della pura e semplice “esigibilità”, intendendo “scaduto” – e quindi improduttivo di nuovi interessi ex art. 1283 c.c. – l’interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, è stato liquidato con la chiusura contabile e annotato a debito, ancorché la banca possa non essere in grado di esigerne il pagamento immediato – ciò che dipende dalla presenza (o assenza) di un fido sul c/c e dal saldo alla chiusura.

Si intenda “l’interesse scaduto” ai fini dell’art. 1283 c.c. come “esigibile” oppure come interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, si calcoli l’interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidono, secondo la periodicità delle rate prevista nel contratto (mensile, trimestrale, annuale o per ipotesi ultra-annuale). Non si dà quindi, nel piano di ammortamento redatto con metodo francese, il caso di interessi corrispettivi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori, salvo il caso della mora, un tempo ammesso dall’art. 3 delibera CICR 9.2.2000.

La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell’operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell’art. 1283 c.c..

Si assume però che tale disposizione, mentre vieta specificamente taluni fenomeni anatocistici, sia nondimeno suscettibile di generalizzarsi in una regola generale di divieto, avente a oggetto una determinata tecnica di matematica finanziaria, consistente appunto nella legge di capitalizzazione composta, connotata dalla progressione geometrica (esponenziale) degli interessi.

Questa generalizzazione tralascia, tuttavia, di considerare che il divieto riguarda i soli interessi “scaduti”, nel senso che è stato precisato, e soprattutto non considera le due eccezioni testualmente previste al divieto (salvi imprecisati “usi contrari”) – la domanda giudiziale, la convenzione posteriore alla scadenza – che spiegano e confermano la regola.

In base alla prima, la facoltà del creditore di pretendere, con autonoma e specifica domanda (Cass. sez. un. 14.10.1998 n. 10156), il pagamento di interessi moratori sugli interessi scaduti esclude a contrario che tale pretesa possa ricondursi alla *interpellatio*, di regola idonea a costituire il debitore in mora (art. 1219 c.c.), o al *dies interpellat pro homine* (art. 1219 n. 3 c.c.), ove pure ne ricorrano i presupposti. In altri termini, al creditore è impedito, in ossequio a un canone di solidarietà nell'esecuzione dell'obbligazione, di "lasciar correre" interessi di mora sugli interessi primari scaduti, profittando dell'impotenza del debitore a pagare.

La seconda eccezione consente al debitore di convenire col suo creditore una dilazione di pagamento degli interessi (se "dovuti" per almeno sei mesi) o altra forma di concessione di credito che comporti l'assimilazione dell'interesse primario scaduto al debito per capitale e quindi la sua idoneità a produrre interessi anatocistici, e vieta a contrario la convenzione anteriore.

Evidentemente, la legge della capitalizzazione composta, o l'effetto indotto della progressione geometrica degli interessi, non possono costituire la ratio del divieto, poiché lo stesso meccanismo anatocistico s'applica invece alla convenzione posteriore (valida). Il discrimine tra il caso ammesso (convenzione posteriore) e quello vietato (convenzione anteriore) consiste dunque nel diverso momento in cui l'obbligazione anatocistica è assunta, se prima o dopo la scadenza dell'interesse primario.

Vietando la convenzione anteriore, l'art. 1283 impedisce al debitore di impegnarsi "ora per allora" al pagamento di interessi anatocistici sugli interessi primari scaduti prima che l'obbligazione sia scaduta, ossia lo tutela contro una promessa fatta con leggerezza, confidando sulla possibilità (futura) di adempiere alla scadenza, promessa che l'ordinamento giudica rischiosa perché le conseguenze del suo impegno – quale sarà il ritardo di pagamento, quale il "delta" di interessi anatocistici maturando – sono ex ante indefiniti e potenzialmente illimitati. L'eccezione al divieto conferma questa ratio: dopo che l'interesse primario è scaduto, la convenzione anatocistica è ammessa perché il debitore è (o deve ritenersi) in condizione di avere piena coscienza delle sue possibilità e limiti e quindi è in grado di calcolare le conseguenze di un impegno anatocistico.

Sotto questo profilo, la *ratio legis* del divieto di anatocismo s'avvicina a quella del divieto di patto commissorio, che costituisce come l'art. 1283 c.c. altro storico presidio dell'integrità della sfera giuridica del debitore, contro il rischio di convenzioni eccessivamente onerose e "in odore" di usura. L'eccessiva onerosità della convenzione commissoria consiste, specificamente, nel pericolo di sproporzione tra il valore del bene al momento in cui si verifichi l'inadempimento e l'ammontare del debito non adempiuto, tanto è vero che la giurisprudenza ha ormai ammesso la validità della clausola marciana, che assicura che "il debitore perderà la proprietà del bene ad un giusto prezzo, determinato al momento dell'inadempimento, con restituzione della differenza rispetto al maggior valore" (Cass.

28.1.2015 n. 1625). Il pericolo di sproporzione è tuttavia rilevante come causa di nullità della convenzione commissoria soltanto se essa è anteriore al verificarsi dell'inadempimento, poiché l'art. 2744 c.c. non consente alle parti di convenire che "il trasferimento della proprietà della cosa sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito", ma non osta invece ad ammettere che "il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti al fine di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza" (Cass. 12.11.1982 n. 6005; Cass. 5.6.2001 n. 7585; Cass. 6.10.2004 n. 19950; Cass. 28.6.2006 n. 14903) e ciò in quanto la dazione in pagamento è espressamente ammessa per valida anche se il bene trasferito è "di valore maggiore" (art. 1197).

In definitiva, la ratio del divieto non riposa in una generica sfiducia del codice civile nei confronti di una tecnica di matematica finanziaria, ma nella preoccupazione, certamente più "terrena" e coerente con la vocazione della legge, di evitare di esporre il debitore, colto in un momento di debolezza finanziaria – l'interesse scade senza essere pagato –, al pericolo di una crescita indefinita e senza limiti degli interessi composti.

L'uso della capitalizzazione composta nella determinazione della rata di mutuo è stato avvicinato all'art. 1283 c.c., poiché comporterebbe a parità di tutti gli altri elementi (capitale, tasso di interessi, numero di periodi) una rata e per conseguenza un debito per interessi più elevati. Ad esempio, è certamente vero che un capitale di 1.000 euro, al tasso del 10% con scadenza biennale, genera 200 euro di interessi in capitalizzazione semplice e 210 in capitalizzazione composta, dovendosi tenere conto in quest'ultimo caso degli interessi maturati alla scadenza del primo anno.

Questa comparazione non è tuttavia possibile, perché i tassi d'interesse utilizzati hanno in comune soltanto il numero assoluto (10%), ma, utilizzando due diversi regimi di capitalizzazione, ossia unità di misura, non sono finanziariamente equivalenti, secondo la nota formula $[(1+i)^t - 1]/t$ e ciò rende inutile e fuorviante il confronto.

Utilizzando, invece, due tassi finanziariamente equivalenti, nell'esempio dato il 10% composto e il 10,50% semplice (sul biennio), si constata che il regime composto non genera un maggior onere finanziario rispetto al regime semplice (in entrambi i casi, 210 euro) e quindi l'art. 1283 c.c. è evocato a sproposito per colpire un'operazione finanziaria, in regime composto, perfettamente equivalente all'altra pienamente lecita, in regime semplice.

La questione, se sia più oneroso a parità di elementi il regime semplice o quello composto, si rivela quindi mal posta, al limite dell'illogicità, così come appare illogico chiedersi se, dato un percorso definito A-B, si percorra più strada, usando come unità di misura il miglio terrestre oppure il

chilometro. Volendo spingere oltre questo ragionamento, tutti converranno che è inutile confrontare numeri “assoluti”, poiché 1 miglio terrestre per definizione non equivale a 1 chilometro (1 miglio = 1,6 km), ma che, se il confronto viene fatto tra grandezze equivalenti (5 miglia = 8 chilometri), la strada percorsa A-B è identica.

In definitiva, come è stato acutamente rilevato in dottrina, il medesimo fenomeno economico – la capitalizzazione composta – ha luogo in contesti giuridici diversi e assume connotati giuridici differenti, a seconda della situazione. Specificamente, con riguardo ai contratti di credito, in particolare al sistema francese per il calcolo della rata costante del mutuo, la capitalizzazione composta è “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione”.

La questione non è, quindi, se sia più oneroso il regime semplice o quello composto, ma se il tasso d’interesse sia rappresentato in modo corretto, secondo la legge sulla trasparenza bancaria, e non sia superiore al limite di remunerazione del denaro, fissato dalla legge n. 108/96. Da queste leggi, tuttavia, come già scritto nell’ordinanza fuori udienza 19.5.2021, non può certo ricavarsi un divieto di uso del regime composto, al fine di esprimere il costo di un finanziamento, visto che sia l’indicatore del TAEG sia il TEG previsto dalla legge n. 108/96 usano pur essi – come l’universalità degli intermediari – il regime composto per il calcolo dei tassi d’interesse, come risulta evidente dalla seguente formula, ove il tempo t è esponente e non fattore.

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}}$$

Non sussiste quindi alcuna *eadem ratio legis*, né alcuna equivalenza di risultati pratici, che consenta l’estensione del divieto di anatocismo al caso, qui in discussione, del mutuo a rata costante. Per l’assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante vedi, in ogni caso, nella giur. di merito edita, con varietà di argomenti Trib. Arezzo 24.11.2011, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, App. Torino 21.5.2020 n. 554, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.

7. (Segue). Acquisto dei frutti.

Gli artt. 820 e 821 c.c. offrono ancor meno argomenti per un’interpretazione estensiva del divieto di anatocismo. La prima norma, di stampo definitorio, qualifica “frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia” e attribuisce la titolarità del diritto ai frutti al

titolare della cosa (o capitale) concessa in godimento e-o di un diritto minore (ad es. usufrutto) che consente di attribuire a terzi il godimento del bene.

L'art. 821 riguarda l'acquisto dei frutti, sciogliendo due questioni: quali siano le modalità di acquisto dei frutti e a chi appartenga il relativo diritto. Com'è noto, la norma distingue i frutti naturali dai frutti civili. Per quanto concerne i primi, il titolare della cosa acquista i frutti al momento della maturazione (cfr. Cass. sez. un. 5.4.1963 n. 883), mentre il terzo che abbia acquistato dal titolare il relativo diritto, acquista i frutti al momento della loro raccolta ("separazione"). Viceversa, la regola concernente i frutti civili non attribuisce rilevanza al momento della "maturazione", ossia della scadenza dell'obbligazione, ma prevede che i frutti siano acquistati *pro rata temporis* ("giorno per giorno"), in ragione della durata del diritto sulla cosa (o capitale) concessa in godimento. Cfr. tra molte Cass. 7.6.1999 n. 5550 in relazione a un avvicendamento nella proprietà di un immobile concesso in affitto.

Del tutto estranea all'art. 821 c.c. appare la preoccupazione di stabilire una proporzionalità, non già alla "durata del diritto", ma all'ammontare del capitale concesso in godimento, di modo che da questa disposizione non può ricavarsi una preferenza per la progressione dei frutti secondo una ragione aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto) e tanto meno un divieto di interesse composto.

V'è di più. Nella generalità dei casi, il contratto di finanziamento a rimborso graduale prevede scadenze di pagamento degli interessi non superiori all'anno. Noti il capitale e il tasso periodale (mensile ecc.), il calcolo degli interessi di ammortamento non richiede l'uso della capitalizzazione composta, poiché se è vero che in regime composto

$$I = C[(1+i)^t - 1]$$

per valori di t non superiori a 1, ossia per periodi di tempo non superiori all'anno, la formula si riduce a quella dell'interesse semplice, ossia gli interessi maturati sono il prodotto del capitale per il tasso periodale (o per il tasso annuo diviso per il numero di periodi).

Il tasso periodale, l'unico rilevante nella normale operatività contrattuale, rispetta dunque l'art. 1284 c.c., nella parte in cui richiede che l'interesse sia espresso "in ragione d'anno", e non interferisce con l'art. 821 c.c..

8. Spese.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo d'ufficio in assenza di nota, in misura lievemente inferiore al valore di tariffa (5.200 /26.000), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

9. Istanza ex art. 52 cod. privacy

L'istanza deve respingersi, poiché secondo il condiviso orientamento di legittimità l'istanza di

oscuramento dei dati per “motivi legittimi” non può che prevenire da “un interessato” ossia da una persona fisica (Cass. 13.6.2017 n. 14685) e deve, in ogni caso, trovare fondamento nella natura sensibile del dato e nella particolare delicatezza delle notizie (da ultimo Cass. trib. 7.8.2020 n. 16807).

PQM

Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: rigetta tutte le domande dell'attrice e la condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile.

Torino, 18 febbraio 2022

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)